dossier

17 dicembre 2019

LEGGE DI BILANCIO 2020

Profili di interesse della

II Commissione Giustizia

A.C. 2305

Senato della Repubblica

Camera dei deputati

dossier

XVIII LEGISLATURA

Senato della Repubblica
SERVIZIO STUDI
TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it - @SR_Studi
Dossier n. 181/3/0/2

SERVIZIO DEL BILANCIO
TEL. 06 6706-5790 - SbilancioCu@senato.it - @SR_Bilancio

Camera dei deputati
SERVIZIO STUDI
Dipartimento Giustizia
Tel. 06 6760-9148 - st_giustizia@camera.it - @CD_giustizia
Progetti di legge n. 230/3/0/II

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi della Camera dei deputati

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
gi0114

NOTA

IL PRESENTE DOSSIER È ARTICOLATO IN DUE PARTI:

- la prima parte contiene le schede di lettura delle disposizioni della prima sezione, di competenza di ciascuna Commissione, estratte dal dossier generale sul disegno di legge di bilancio in esame;
- la seconda parte contiene l'analisi della seconda sezione del disegno di legge, recante il bilancio integrato per il 2020-2022 di competenza di ciascuna Commissione.

I N D I C E

IL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 1

LA PRIMA SEZIONE 3

- 1. La disciplina contabile della prima sezione 3
- 2. Profili di competenza della II Commissione 5
- Articolo 1, commi 168 e 169 *(Organico dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)* 9
- Articolo 1, commi 170-174 *(Aumento dell'organico dell'Avvocatura dello Stato)* 12
- Articolo 1, comma 334 *(Estensione delle categorie di soggetti esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria)* 15
- Articolo 1, comma 345 *(Fondo per le adozioni internazionali)* 17
- Articolo 1, commi 348-352 *(Obbligo di esposizione del numero telefonico nazionale anti violenza e anti* stalking*)* 19
- Articolo 1, comma 353 *(Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere)* 22
- Articolo 1, commi 415 e 416 *(Autorizzazione all'assunzione di magistrati vincitori di concorso)* 24
- Articolo 1, comma 417 *(Misure per la funzionalità degli uffici giudiziari)* 25
- Articolo 1, comma 418 *(Disposizioni in materia di personale dell'Amministrazione della giustizia)* 27
- Articolo 1, commi 419-421 *(Assunzione personale dirigenziale non generale degli Uffici di esecuzione penale esterna)* 29
- Articolo 1, commi 422 e 423 *(Assunzione personale amministrativo Dipartimento amministrazione penitenziaria)* 32
- Articolo 1, commi 424 e 425 *(Potenziamento dell'esecuzione penale esterna)* 33
- Articolo 1, comma 426 *(Fondo per le vittime dei reati)* 35
- Articolo 1, commi 427-430 *(Tesoreria spese processi civili)* 36
- Articolo 1, comma 431 *(Esenzione somme corrisposte in esecuzione di pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo)* 39
- Articolo 1, commi 432-434 *(Introduzione di piante organiche flessibili distrettuali)* 41
- Articolo 1, commi 435 e 436 *(Interventi sull'organizzazione del Ministero della giustizia)* 45
- Articolo 1, comma 454 *(Destinazione dei beni confiscati)* 48

- Articolo 1, commi 486-489 *(Crediti e diritto di rivalsa nei confronti di orfani di femminicidio)* 50
- Articolo 1, comma 862 *(Incremento risorse orfani per crimini domestici)* 52

LA SECONDA SEZIONE 53

- 1. Introduzione 54
- 2. Le previsioni di spesa del Ministero della giustizia 57
- 3. L'analisi della spesa per Missioni e programmi 63
- 4. Le spese per il personale dell'amministrazione giudiziaria 80
- 5. Ulteriori poste di bilancio di interesse della Commissione Giustizia (tab. n. 2, n. 8 e n. 10) 84

IL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO

Con la riforma operata dalla legge n. 163 del 2016 sulla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, i contenuti della legge di bilancio e della legge di stabilità sono ricompresi in un **unico provvedimento**, costituito dalla nuova **legge di bilancio**, riferita ad un periodo triennale ed articolata in **due sezioni**, secondo quanto dispone il nuovo articolo 21 della legge di contabilità.

La **prima sezione** svolge essenzialmente le funzioni dell'ex disegno di legge di **stabilità**; la **seconda sezione** assolve, nella sostanza, quelle del disegno di legge di **bilancio**.

Nella riallocazione tra le due Sezioni delle informazioni prima recate dai due distinti disegni di legge di stabilità e di bilancio, va considerato che la **seconda sezione** viene ad assumere un **contenuto sostanziale**, potendo ora incidere direttamente - attraverso rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni - sugli stanziamenti sia di parte corrente che di parte capitale previsti a legislazione vigente, ed integrando nelle sue poste contabili gli effetti delle disposizioni della prima sezione.

L'integrazione in un unico documento dei contenuti degli ex disegni di legge di bilancio e di stabilità persegue la finalità di **incentrare la decisione di bilancio sull'insieme delle entrate e delle spese pubbliche**, anziché sulla loro variazione al margine come avveniva finora, portando al centro del dibattito parlamentare le **priorità dell'intervento pubblico**, considerato nella sua interezza.

LA PRIMA SEZIONE

1. La disciplina contabile della prima sezione

La **prima sezione** - disciplinata dai commi da 1-*bis* a 1-*quinquies* dell'articolo 21 della legge n. 196/2009 - contiene le **disposizioni** in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative destinate a **realizzare gli obiettivi programmatici**, con effetti finanziari aventi decorrenza nel triennio considerato dal bilancio. Essa riprende sostanzialmente, con alcune modifiche e adattamenti, i contenuti del soppresso articolo 11 della legge n. 196/2009, riguardante la disciplina della **legge di stabilità**.

> Per quanto concerne il **contenuto** della sezione in esame, tra le **novità** più rilevanti rispetto all'ex disegno di legge di stabilità va in primo luogo segnalato come essa possa **contenere** anche **norme di carattere espansivo**, ossia di minore entrata o di maggiore spesa, in quanto non è stata riproposta la disposizione che recava l'articolo 11, comma 3, lettera *i)*, della legge n. 196 del 2009, ai sensi della quale la legge di stabilità doveva indicare le sole norme che comportassero aumenti di entrata o riduzioni di spesa.

Altra significativa novità può ravvisarsi nella circostanza che alla conferma del **divieto già previsto in passato di inserire norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio o interventi di natura localistica o microsettoriale**, si accompagna ora all'**ulteriore divieto** (commi 1-*ter* ed 1-*quinquies* dell'articolo 21) di inserire **norme** che dispongono la **variazione diretta delle previsioni** di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione. Le disposizioni contenute nella prima sezione – sottolinea la norma – devono determinare variazioni delle previsioni di bilancio indicate nella seconda sezione soltanto attraverso la **modifica** delle **autorizzazioni legislative** sottostanti o dei **parametri** previsti dalla normativa vigente che determinano l'evoluzione delle entrate e della spesa, **ovvero** attraverso **nuovi interventi.** Le disposizioni della **prima sezione non** possono, cioè, apportare variazioni alle previsioni di bilancio contenute nella seconda sezione attraverso una **modifica diretta** dell'ammontare degli **stanziamenti** iscritti nella seconda sezione. Tale modifica è possibile solo incidendo sulle norme o sui parametri stabiliti per legge che determinano l'evoluzione dei suddetti stanziamenti di bilancio.

Da segnalare inoltre come **non sono riproposte**, quale contenuto della prima sezione, **le disposizioni** (di cui all'ex articolo 11, comma 3, lettere d), e), f) ed h) della legge n. 196) che prevedevano la determinazione degli importi delle leggi di spesa permanente, la riduzione di autorizzazioni

legislative di spesa di parte corrente nonché le variazioni delle leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, **di cui** rispettivamente alle **tabelle C, D ed E** della legge di stabilità. La mancata riproposizione va ricondotta al fatto che nell'impianto organico della nuova legge di bilancio tali determinazioni sono **trasferite** nell'ambito della **seconda sezione**. La nuova disciplina prevede però, contestualmente, che i contenuti delle **tabelle** devono essere esposti – a fini **conoscitivi** – in appositi **allegati** del disegno di legge di bilancio, da aggiornare al passaggio del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

Un diverso contenuto caratterizza infine la **relazione tecnica**, finora prevista per la sola ex legge di stabilità, che viene adesso **estesa alla legge di bilancio** nel suo complesso. Ciò in quanto l'unificazione dei due disegni di legge in un unico provvedimento e, all'interno di questo, il carattere sostanziale che caratterizza anche la seconda sezione, impone l'obbligo di presentazione della relazione in questione non solo con riferimento alla prima sezione ma **anche con riguardo alla seconda sezione**, in modo da consentire di valutare l'attendibilità dei criteri utilizzati per l'elaborazione delle previsioni di entrata e di spesa, che rappresentano la base su cui si innesta la parte dispositiva della manovra.

I contenuti della prima sezione sono inoltre interessati, oltre che dalla relazione tecnica, da un ulteriore documento riferito alle grandezze economiche del provvedimento, costituito dalla **Nota tecnico-illustrativa**, già prevista dalla legge n.196 del 2009 ma che viene arricchita di contenuti. Essa deve ora essere allegata al disegno di legge di bilancio con funzione di **raccordo**, a fini conoscitivi, **tra** il provvedimento di **bilancio** e il **conto economico** delle pubbliche amministrazioni. A tal fine la Nota espone i contenuti e gli effetti sui saldi da parte della manovra, nonché i criteri utilizzati per la quantificazione degli effetti dei vari interventi, e dovrà essere aggiornata in relazione alle modifiche apportate dalle Camere al disegno di legge di bilancio nel corso dell'esame parlamentare.

2. Profili di competenza della II Commissione

Per quanto di interesse della Commissione Giustizia, gli interventi contenuti nel disegno di legge di bilancio 2020, a seguito dell'esame in Senato, mirano nel complesso al **miglioramento dell'efficienza dell'amministrazione giudiziaria**, con specifico riguardo al personale.

In particolare, il provvedimento autorizza il Ministero della giustizia ad **assumere:**

- **i magistrati ordinari** vincitori del concorso già bandito alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2020, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente **(commi 415-416)**;
- fino a 18 dirigenti di **esecuzione penale esterna** della carriera penitenziaria, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, in base a criteri e attraverso l'espletamento di procedure definiti con decreto ministeriale **(commi 419-421);**
- 50 unità di personale destinate al Dipartimento dell'**amministrazione penitenziaria (commi 422-423);**
- 100 unità di personale in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali, per gli uffici territoriali del Dipartimento per la **Giustizia minorile e di comunità** del Ministero della Giustizia, destinato ai ruoli di funzionario della professionalità pedagogica e di funzionario della professionalità di servizio sociale **(commi 424-425).**

Ed inoltre:

- dispone l'avvio di procedure concorsuali miranti ad assumere non solo **avvocati dello Stato** ma anche personale amministrativo, con contestuale ampliamento delle rispettive dotazioni organiche. Introduce inoltre disposizioni volte a potenziare l'attività di difesa dello Stato italiano dinnanzi alle Corti europee **(commi 170-174);**
- demanda ad un decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, la definizione delle modalità e dei criteri per l'assunzione di sette direttori di istituti penitenziari minorili **(comma 418);**
- modifica il c.d. codice antimafia prevedendo che le procedure di reclutamento e inquadramento mediante transito nei ruoli e mobilità di 100 unità della dotazione organica dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata avvengano senza la complessa procedura vigente che prevede la soppressione del posto in organico nell'amministrazione di provenienza e il contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie al bilancio dell'Agenzia **(commi 168 e 169)**;

Con riferimento alle misure di organizzazione dell'amministrazione giudiziaria, il disegno di legge:

- incrementa la dotazione del Fondo istituito presso il Ministero della giustizia, per il finanziamento degli interventi urgenti per assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari, con particolare riferimento alle aree colpite da eventi sismici e al sostegno delle attività amministrative del consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari. Aggiunge inoltre alla predetta vigente destinazione anche il finanziamento dell'attribuzione di **sussidi ai magistrati** che esercitano funzioni giudiziarie o alle loro famiglie, erogabili anche a favore del personale amministrativo **(comma 417);**
- sostituisce le piante organiche di magistrati distrettuali con le piante organiche flessibili distrettuali; in particolare demandando ad un decreto del Ministro della Giustizia l'individuazione del contingente complessivo nazionale delle piante organiche flessibili distrettuali di magistrati da destinare alla sostituzione dei magistrati assenti ovvero alla assegnazione agli uffici giudiziari del distretto che versino in condizioni critiche di rendimento. Fissa i criteri di destinazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale, le modalità e i criteri dell'assegnazione nonché le modalità di calcolo dell'anzianità di servizio per i magistrati assegnati alla suddetta pianta **(commi 432-434);**
- modifica la disciplina recante individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari nonché decentramento su base regionale di talune competenze del Ministero della giustizia. Sono in particolare individuate le attribuzioni dei nuovi "Uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria", ai quali competono le funzioni e i compiti in materia di organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia anche derivanti dal trasferimento delle competenze **(commi 435-436).**

Un altro filone di intervento riguarda la **lotta alla violenza di genere e la tutela delle vittime di reati violenti.** In particolare il provvedimento

- prevede l'obbligo di esposizione di un **cartello** recante il **numero verde** di pubblica utilità per il sostegno alle **vittime di violenza e di stalking**, nei locali delle amministrazioni pubbliche dove si erogano servizi diretti all'utenza, negli esercizi pubblici, nelle unità sanitarie locali e nelle farmacie, demandando l'individuazione delle modalità applicative della disposizione ad un decreto del Presidente della Repubblica d'intesa con la Conferenza unificata **(commi 348-352);**
- incrementa di 4 milioni di euro, per il triennio 2000-2022, il Fondo per le Pari opportunità, al fine di finanziare il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere **(comma 353);**

- esclude l'imputabilità dei crediti vantati dallo Stato o dagli enti previdenziali nei confronti di autori di femminicidio, ai beni ereditari trasmessi ai figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti degli autori stessi **(commi486-489);**
- stanzia 1 milione di euro per il 2020 e 2 milioni di euro a decorrere dal 2021 per l'assistenza alle **vittime dei reati (comma 426);**
- incrementa di 1 milione di euro per il 2020 le dotazioni del Fondo per gli indennizzi alle vittime dei reati, con particolare riferimento al sostegno economico degli orfani per crimini domestici e delle famiglie affidatarie **(comma 862).**

Ulteriori interventi concernono:

- l'autorizzazione alla spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022 al fine di incentivare e supportare la gestione e la conduzione dei **beni confiscati**, nonché di sostenere e favorire le cooperative sociali nuove assegnatarie dei beni **(comma 454);**
- l'esenzione dalla partecipazione della spesa sanitaria per i minori privi del sostegno familiare, per i quali specifiche misure siano state attivate dall'autorità giudiziaria (**comma 334**);
- l'incremento di 500 mila euro annui a decorrere dal 2020 la dotazione del Fondo per le adozioni internazionali **(comma 345);**
- l'esenzione dalle imposte delle somme liquidate a titolo di indennità di risarcimento in esecuzione delle pronunce o degli accordi sostitutivi della Corte europea dei diritti dell'uomo qualora sia prevista la clausola di esenzione da imposizione fiscale **(comma 431).**

Articolo 1, commi 168 e 169
(Organico dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)

Il **comma 168**, introdotto al Senato, modifica il Codice antimafia prevedendo che le procedure di **reclutamento** e inquadramento mediante transito nei ruoli e mobilità di **100 unità** della dotazione organica dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata avvengano senza la complessa procedura vigente che prevede la soppressione del posto in organico nell'amministrazione di provenienza e il contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie al bilancio dell'Agenzia. Il **comma 169** reca la copertura finanziaria di questa previsione.

Più nel dettaglio la disposizione, al comma 168, apporta modifiche all'articolo 113-*bis* del decreto legislativo n. 159 del 2011, il c.d. codice antimafia, finalizzate ad accelerare il processo di potenziamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC).
Si tratta di finalità che, come specifica la stessa disposizione, si pongono in linea con gli obiettivi di rafforzamento indicati dalla Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati attraverso le politiche di coesione, approvata con delibera del Cipe del 25 ottobre 2018, n. 53.

> In particolare l'Azione 1.1. Rafforzamento, a livello centrale, dell'Agenzia nazionale per la destinazione e gestione dei beni confiscati alla criminalità (ANBSC) precisa che: " In seguito alle modifiche normative introdotte con il nuovo Codice Antimafia, all'ANBSC vengono affidati nuovi compiti che ne estendono le responsabilità, oltre a quelli già assegnati, portati avanti con difficoltà per inadeguatezza organizzativa rispetto all'entità della sfida della valorizzazione dei beni confiscati. Le nuove responsabilità si estendono dal primo sequestro alla piena restituzione alla collettività di beni ed aziende sottratte alla criminalità. Considerando la ridefinizione della dotazione organica dell'ente, la recente estensione delle responsabilità richiede di potenziare dal punto di vista sia qualitativo che quantitativo le professionalità in forza all'ANBSC. L'azione di adeguamento straordinario in termini di persone e mezzi, si avvale da un lato di procedure di mobilità e di progettualità specifiche che diano opportuna rappresentazione del valore di un impiego presso l'ANBSC e dall'altro del sostegno finanziario delle

politiche di coesione attraverso un progetto del Programma Complementare al PON *Governance* e capacità istituzionale 2014-2020, in fase di avvio operativo. L'azione è volta ad assicurare il corretto svolgimento delle attività istituzionali di gestione dei beni confiscati nonché a fornire supporto alle attività degli altri soggetti istituzionali, sociali ed economici che con l'ANBSC collaborano, inclusi l'Autorità giudiziaria con cui interagisce nella fase del sequestro e della confisca non definitiva, gli enti locali e gli esponenti del mondo associativo ed imprenditoriale".

La prima modifica (**lettera a**) consiste nella soppressione dell'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 113-*bis* del codice antimafia.

La norma della quale si propone la soppressione prevede con riguardo al reclutamento - mediante transito nei ruoli e mobilità - di cento unità della dotazione di organico dell'ANBSC che il passaggio del personale determini la soppressione del posto in organico nell'amministrazione di provenienza e il contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie al bilancio dell'Agenzia.

La seconda modifica (**lettera b**) riguarda il comma 3 dell'articolo 113-*bis* del codice antimafia.

Tale comma, nella sua formulazione vigente, prevede che, fino al completamento delle procedure di cui al comma 2 (ovvero il reclutamento di cento unità mediante procedure di mobilità), il personale in servizio presso l'Agenzia continua a prestare servizio in posizione di comando, distacco o fuori ruolo senza necessità di ulteriori provvedimenti da parte delle amministrazioni di appartenenza. In presenza di professionalità specifiche ed adeguate, il personale proveniente dalle amministrazioni pubbliche nonché dagli enti pubblici economici, in servizio presso l'Agenzia in posizione di comando, distacco o fuori ruolo è inquadrato nei ruoli dell'Agenzia, previa presentazione di una apposita istanza. Il passaggio del personale all'Agenzia determina la soppressione del posto in organico nell'amministrazione di appartenenza, con conseguente trasferimento delle relative risorse finanziarie al bilancio dell'Agenzia medesima.

La disposizione in esame sostituisce quest'ultima previsione per la quale si prevede, come detto, la soppressione del posto in organico nell'amministrazione di appartenenza, stabilendo invece che il reclutamento del personale proveniente da amministrazioni pubbliche e da enti pubblici economici, in servizio alla data del 31 dicembre 2019, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, avverrà con le forme ordinarie con risorse proprie dell'Agenzia

Il **comma 169** prevede la copertura dell'intervento legislativo. È all'uopo autorizzata la spesa di 5.280.620 euro annui, a decorrere dal 2020.

Articolo 1, commi 170-174
(Aumento dell'organico dell'Avvocatura dello Stato)

I **commi 170-174**, introdotti dal Senato, prevedono l'avvio di procedure concorsuali miranti ad assumere non solo avvocati dello Stato ma anche personale amministrativo, con contestuale ampliamento delle rispettive dotazioni organiche. Sono introdotte inoltre disposizioni volte a potenziare l'attività di difesa dello Stato italiano dinnanzi alle Corti europee.

Il **comma 170 amplia di 15 unità le dotazioni organiche degli avvocati dello Stato**, disponendo la conseguente modifica della tabella A, di cui alla legge n. 103 del 1979 *(Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato)* che viene ad aggiornarsi come di seguito.

Tabella A

Ruolo organico degli avvocati e procuratori dello Stato	
Qualifiche	Numero dei posti
Avvocato generale dello Stato	1
Avvocati dello Stato	324
Procuratori dello Stato	80
Totale	405

La disposizione precisa che le procedure per i relativi concorsi saranno disciplinate con **decreto dell'Avvocato generale dello Stato** nonché disposte anche in deroga ai vincoli sul reclutamento nelle P.A. e ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente sul *turn over*.

Vengono, infine, previste, per far fronte agli oneri derivanti dalle assunzioni dei nuovi avvocati dello Stato dal 2020 (471.452 euro) e, dal 2030 (2.953.736 euro), anno in cui l'onere finanziario si stabilizza, le necessarie crescenti **autorizzazioni di spesa**.

Il **comma 171** autorizza, per il triennio 2020-2022, l'**Avvocatura dello Stato**, all'**assunzione** a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami un contingente di personale non dirigenziale di **25 unità** così suddivise:

- 2 unità appartenenti all'Area III, fascia retributiva F3;
- 8 unità appartenenti all'Area III, fascia retributiva F1;
- 15 unità appartenenti all'Area II, fascia retributiva F2.

Conseguentemente, la **dotazione organica dell'Avvocatura è incrementata di 25 unità**.

Si tratta di un incremento della dotazione del personale amministrativo-particolarmente qualificato - dovuto alla esigenza di assicurare un adeguato supporto alle attività dell'Ufficio dell'Agente del Governo e a quelle degli Avvocati dello Stato nell'ambito della difesa dello Stato italiano dinnanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo e alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Alla **copertura** dei relativi oneri assunzionali (nel limite massimo di spesa di 253.445 euro per il 2020, 1.013.778 a decorrere dal 2021) si provvede ai sensi del **comma 174** (vedi *infra*).

Il **comma 172** prevede poi la **nomina di esperti**, nel numero massimo di 8, da parte dell'Avvocato generale, **a supporto delle funzioni dell'Agente del Governo** a difesa dello Stato italiano dinnanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

Gli esperti devono essere individuati tra:

- magistrati ordinari, amministrativi e contabili;
- professori universitari;
- ricercatori a tempo determinato;
- assegnisti di ricerca;
- dottori di ricerca;
- dirigenti dell'amministrazione dello Stato.

L'incarico ha durata non superiore ai tre anni ed è rinnovabile. Gli esperti nominati sono collocati in posizione di comando o fuori ruolo, salvo che l'incarico sia a tempo parziale e consenta il normale espletamento delle funzioni dell'ufficio di appartenenza.

Spetta agli esperti un compenso da determinarsi all'atto del conferimento dell'incarico, commisurato alla prestazione e proporzionato al tipo di attività, comunque non superiore ad euro 40.000 lordi annui. La copertura di tali oneri (pari a un massimo di euro 320.000 annui a decorrere dal 2020) è indicata dal comma 174 (vedi *infra*).

Il **comma 173** prevede che l'Avvocatura dello Stato provveda agli oneri derivanti dalle missioni e dalle consulenze tecniche connesse alle funzioni dell'Agente del Governo a difesa dello Stato dinnanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo e all'attività difensiva presso la Corte di giustizia dell'Unione europea. A tal fine, tenuto conto delle esigenze connesse sia all'attività dell'Agente del Governo a difesa dello Stato italiano dinnanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo (partecipazione alle udienze e alle riunioni degli Agenti del Governo, traduzioni giurate di documenti

particolarmente complessi da produrre necessariamente in lingua inglese e francese nelle cause dinnanzi alla Corte di Strasburgo), sia alle missioni per la partecipazione alle udienze dinnanzi alla Corte di Lussemburgo, è autorizzata la spesa massima di 200.000 euro annui a decorrere dal 2020.

Il **comma 174**, nell'autorizzare la spesa massima complessiva per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo in esame, precisa che alla **copertura** si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciale" della Missione " Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019.

Articolo 1, comma 334
(Estensione delle categorie di soggetti esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria)

Il **comma 334**, **introdotto durante l'esame al Senato**, **amplia** le categorie dei **soggetti esenti** dalla partecipazione della **spesa sanitaria**, comprendendo in esse, a partire dal 1° gennaio 2020, anche i minori privi del sostegno familiare, per i quali specifiche misure siano state attivate dall'autorità giudiziaria. Gli oneri derivanti dalla disposizione in esame, non quantificati, sono posti a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale.

Il comma 334 introduce una novella al comma 16, art. 8, della legge n. 537/1993 in materia di compartecipazione alla spesa sanitaria, con la finalità di ampliare, **dal 2020**, le categorie di **soggetti esentati** dalla partecipazione alla spesa sanitaria per farmaci a pagamento e per *ticket* relativi a prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e ad altre prestazioni specialistiche ambulatoriali garantite dal Servizio sanitario nazionale, di cui ai commi 14 e 15, art. 8, della sopra citata legge.

La nuova fattispecie è costituita dai **minori privi del sostegno familiare**, per i quali l'autorità giudiziaria abbia disposto:

- l'apertura della tutela ai sensi dell'art. art. 343 del codice civile (si tratta dei casi in cui entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la responsabilità genitoriale);
- la collocazione in luogo sicuro, ai sensi dell'art. 403 del codice civile (si tratta delle ipotesi di minore moralmente o materialmente abbandonato o allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere alla sua educazione). *Si osserva che l'art. 403 fa riferimento a provvedimenti urgenti della pubblica autorità ai quali può solo eventualmente fare seguito un intervento dell'autorità giudiziaria;*
- l'affidamento familiare ai sensi dell'art. 4 della legge sulle adozioni n. 184 del 1983 (si tratta del minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo).

Ai fini della semplificazione per l'accesso all'esenzione, la medesima esenzione è accertata e verificata, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, attraverso le funzionalità dell'Anagrafe nazionale degli assistiti – ANA (di cui all'art. 62-ter del D. Lgs. 82/2005). Nelle more della realizzazione dell'ANA, l'esenzione di cui alla presente disposizione è accertata e verificata attraverso le funzionalità dell'Anagrafe degli assistiti

(elenco degli assistiti) del sistema Tessera sanitaria, sulla base delle informazioni rese disponibili dal Ministero della giustizia.

La copertura degli oneri derivanti dalla norma, che comunque non risultano quantificati, sono posti a valere sul Fondo sanitario nazionale come annualmente determinato con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 502/1992.

- ***Categorie esenti dalla compartecipazione alla spesa sanitaria***

A legislazione vigente, per quanto qui interessa, sono già esenti dalla corresponsione di *ticket* per prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e di altre prestazioni specialistiche ambulatoriali, i minori di anni 6 appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo complessivo non superiore a 36.151,98 euro (cod. esenzione E01). Si sottolinea che l'esenzione per limiti di reddito non riguarda l'assistenza farmaceutica.

Le esenzioni per limiti di reddito – che devono essere sottoposte alla prova dei mezzi mediante una dichiarazione sostitutiva unica prevista dalla normativa in materia ISEE – operano, per i minori, su dichiarazione di un loro familiare e devono essere apposte sul retro della prescrizione medica, in base ad uno specifico codice rilasciato, su richiesta, dalla ASL di appartenenza.

Articolo 1, comma 345
(Fondo per le adozioni internazionali)

Il **comma 345**, introdotto al Senato, incrementa di 500 mila euro annui a decorrere dal 2020 la dotazione del Fondo per le adozioni internazionali.

Tale Fondo è stato istituito dal comma 411 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (**legge di stabilità 2016**), con una dotazione a decorrere dal 2016 di 15 milioni di euro, al fine di sostenere le politiche sulle adozioni internazionali e il funzionamento della relativa Commissione *(vedi infra).*
Successivamente l'*art. 1, comma 590, della legge 11 dicembre 2016, n. 232* (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) ha incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2017 la dotazione del Fondo al fine di assicurare il sostegno alle famiglie che hanno concluso le procedure di adozione internazionale.
Il cap. 2134, relativo proprio al Fondo per le **adozioni internazionali**, che registrava, nel bilancio 2017, 15 milioni di euro è stato, di poi, **rifinanziato** - con la legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-202) - dal Governo per ulteriori 10 milioni di euro, raggiungendo uno stanziamento nel bilancio integrato 2018 di **25 milioni di euro**, destinati anche al funzionamento della CAI (Commissione adozioni internazionali).
In virtù, infine della legge n. 145 del 2018 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) il citato cap. 2134 ha una dotazione di circa 24 milioni di euro.

È opportuno ricordare che con riguardo agli interventi della manovra operati nella **Sezione II** del disegno di legge, all'interno dello **stato di previsione del MEF** è previsto un **definanziamento** - per il 2020 - del capitolo 2134/1 *Fondo adozioni internazionali*, per circa **500 mila euro** (circa 600 mila euro nel 2021 e circa 900 mila euro nel 2022) rispetto al 2019, nel quale si registrava uno stanziamento del capitolo pari a circa 24 milioni di euro.

Si ricorda, inoltre, che già la legge n. 311 del 2004 (L. finanziaria 2005) aveva istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un **Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali**, finalizzato al **rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi** per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalla legge 184 del 1983 (art. 1, comma 152). Il Fondo aveva una dotazione per il 2005 di 10 milioni di euro. I limiti di reddito per l'accesso al Fondo, le modalità di presentazione delle domande nonché l'ammontare delle spese rimborsabili sono state definite dal D.P.C.M. 28 giugno 2005.

Successivamente, le risorse per le adozioni internazionali sono confluite nel **Fondo per le Politiche della Famiglia,** istituito dall'art. 19, comma 1 del decreto

legge 223 del 2006 (conv. L. 248/2006). Le risorse di tale Fondo- tra le cui finalità sono state inserite il sostegno delle adozioni internazionali nonché il pieno funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali- sono state incrementate dall'art. 1, comma 1250, della legge finanziaria 2007 (L. 296/2006).

La legge di stabilità 2016, contestualmente alla istituzione del Fondo per le adozioni internazionali ha disposto invece una corrispondente riduzione delle risorse destinate al Fondo per le politiche per la famiglia – presso il quale le risorse per il sostegno a tali adozioni erano, come detto, precedentemente appostate –.

La materia delle **adozioni internazionali** è stata completamente ridisegnata dalla legge n. 476 del 1998 (destinata a dare attuazione alla Convenzione dell'Aja del 1993) che ha sostituito integralmente il Capo I della legge n. 184 del 1983. L'adozione di minori stranieri presuppone una dichiarazione del tribunale dei minorenni di "idoneità" dei richiedenti l'adozione. I requisiti per l'adozione internazionale sono gli stessi che per quella nazionale, previsti dall'art. 6 della legge n. 184. La disciplina prevede come obbligatorio il ricorso da parte della coppia adottante ad un ente autorizzato a svolgere le pratiche relative all'adozione internazionale. La procedura si conclude con l'ordine, da parte del Tribunale per i minorenni, di trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile. Competente a questa trascrizione è il Tribunale per i minorenni del luogo di residenza dei genitori nel momento del loro ingresso in Italia con il minore (anche se diverso da quello che ha pronunciato prima il decreto di idoneità).

Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata istituita una apposita **Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI)** destinata a sovrintendere alle procedure di adozione, nella prospettiva di vigilare affinché sia in ogni caso rispettato l'interesse del minore.

Articolo 1, commi 348-352
(Obbligo di esposizione del numero telefonico nazionale anti violenza e anti stalking*)*

I **commi 348-352**, introdotti dal Senato, prevedono l'obbligo di **esposizione di un cartello** recante il **numero verde** di pubblica utilità per il sostegno alle vittime di **violenza e di *stalking***, nei locali delle amministrazioni pubbliche dove si erogano servizi diretti all'utenza, negli esercizi pubblici, nelle unità sanitarie locali e nelle farmacie. L'individuazione delle modalità applicative della disposizione è demandata ad un decreto del Presidente della Repubblica d'intesa con la Conferenza unificata.

Più nel dettaglio la disposizione, al **comma 348**, introduce **l'obbligo**, per le pubbliche amministrazioni, di **esporre** in modo visibile al pubblico un cartello recante il **numero verde di pubblica utilità** per il sostegno alle vittime di violenza e *stalking* nei locali dove si erogano servizi diretti all'utenza.

Come è noto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità promuove il **servizio pubblico del 1522,** un numero gratuito attivato nel 2006 dal Dipartimento per le Pari Opportunità con l'obbiettivo di sviluppare un'ampia azione di sistema per **l'emersione e il contrasto del fenomeno della violenza intra ed extra familiare a danno delle donne**. Nel 2009, con l'entrata in vigore della legge n.38 del 2009 modificata dal D.L. n. 93 del 2013, in tema di atti persecutori, il servizio ha iniziato un'azione di sostegno anche nei confronti delle vittime di *stalking*. Il numero di pubblica utilità 1522 è attivo 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno ed è accessibile dall'intero territorio nazionale gratuitamente, sia da rete fissa che mobile. L'accoglienza è disponibile nelle lingue italiano, inglese, francese, spagnolo e arabo. Le operatrici telefoniche dedicate al servizio forniscono una prima risposta ai bisogni delle vittime di violenza di genere e *stalking*, offrendo informazioni utili e un orientamento verso i servizi socio-sanitari pubblici e privati presenti sul territorio nazionale ed inseriti nella mappatura ufficiale della Presidenza del Consiglio – Dipartimento Pari Opportunità. Il 1522, attraverso il supporto alle vittime, sostiene l'emersione della domanda di aiuto, con garanzia di anonimato. I casi di violenza che rivestono carattere di emergenza vengono accolti con una specifica procedura tecnico-operativa condivisa con le Forze dell'Ordine.

L'obbligo di esposizione del cartello contenente il numero verde anti violenza, è altresì contemplato, secondo quanto previsto dal **comma 350**:

- negli **esercizi pubblici**, individuati a norma dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, tra i quali gli alberghi, gli esercizi

di somministrazione di alimenti e bevande, le sale pubbliche da gioco o stabilimenti di bagni;

La disposizione in commento fa riferimento all'art. 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18/06/1931, n. 773) che prevede l'autorizzazione dell'autorità amministrativa per l'esercizio di "alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcooliche, … sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio e simili".

- nei locali dove si svolge l'assistenza medico generica e pediatrica;

  Secondo quando previsto dall'art. 25 legge n. 833 del 1978 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) l'assistenza medico-generica e pediatrica è prestata dal personale dipendente o convenzionato del servizio sanitario nazionale operante nelle unità sanitarie locali o nel comune di residenza del cittadino.
- nelle farmacie.

L'individuazione delle **modalità applicative** concernenti il contenuto e il modello dei cartelli e le tempistiche dell'esposizione degli stessi – sia per quanto concerne le pubbliche amministrazioni sia per quanto concerne gli altri soggetti sui quali grava l'obbligo – è demandata ad un decreto del Presedente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro con delega alle pari opportunità, ove nominato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata (**comma 349**).

Secondo quanto previsto dal **comma 351**, la **violazione dell'obbligo** di esposizione nelle pubbliche amministrazioni costituisce elemento di valutazione della sussistenza della **responsabilità dirigenziale**. Nessuna sanzione è invece prevista per la violazione del medesimo obbligo negli esercizi pubblici, nei luoghi dove si svolge l'assistenza medico-generica e pediatrica e nelle farmacie.

Il d.lgs. 165/2001, art. 21, ha riconosciuto per i dirigenti l'imputabilità della responsabilità dirigenziale, come particolare tipo di responsabilità aggiuntiva individuale imputabile solo ai soggetti titolari di funzioni dirigenziali e riferibile al complesso di attività di gestione e di organizzazione.

Per l'attuazione delle predette disposizioni è incrementata di **0,1 milioni** di euro per l'anno 2020, la dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità.

Il Fondo nazionale per le politiche relative di diritti e alle pari opportunità (art. 19, co. 3, D.L. n. 223/2006, conv. L. 4 agosto 2006, n. 248) è stato

istituito con l'intento di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, con una dotazione iniziale di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Tale autorizzazione è stata successivamente incrementata sulla base di singole disposizioni nell'ambito delle manovre finanziarie.

Da ultimo il D.P.C.M. del 9 novembre 2018, pubblicato nella GU del 19 gennaio 2019, n. 16, decreta la ripartizione del Fondo per i diritti e le pari opportunità per l'anno 2018.

Le risorse del Fondo, pari a 20 milioni di euro, sono ripartite tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano secondo le seguenti modalità:

- il 33% dell'importo (6.600.000 euro è destinato all'istituzione di nuovi centri antiviolenza e di nuove case-rifugio (art. 5 bis, co. 2, lett. d) D.L. n. 93/2013);
- il 67% (13.400.000 euro) è suddiviso per il 10% in favore degli interventi regionali già operativi a sostegno delle donne vittime di violenza e i loro figli, per il 45% in favore dei centri antiviolenza pubblici e privati, e per il restante 45% in favore delle case-rifugio pubbliche e private.

Articolo 1, comma 353
(Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere)

Il **comma 353**, introdotto al Senato, incrementa di **4 milioni di euro**, per il triennio 2000-2022, il Fondo per le Pari opportunità, al fine di finanziare il **Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere**.

Si ricorda che l'art. 5 del D.L. 93/2013 ha previsto l'adozione di un **Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere**, con lo scopo di affrontare in modo organico e in sinergia con i principali attori coinvolti a livello sia centrale che territoriale il fenomeno della violenza contro le donne.

Il Piano è elaborato dal Ministro per le pari opportunità, con il contributo delle amministrazioni interessate, delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza, ed adottato dal medesimo Ministro, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Esso è inoltre predisposto in sinergia con la nuova programmazione dell'Unione europea per il periodo 2014-2020.

Le finalità del Piano sono molto ampie e riguardano interventi relativi ad una pluralità di ambiti: dall'educazione nelle scuole alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica, anche attraverso un'adeguata informazione da parte dei media; dal potenziamento dei centri antiviolenza e del sostegno alle vittime al recupero degli autori dei reati; dalla raccolta di dati statistici alla formazione degli operatori di settore. Il Piano assicura il coordinamento ed il coinvolgimento di tutti i livelli di governo interessati, basandosi sulle buone pratiche già realizzate a livello territoriale, anche grazie alle azioni di associazioni e soggetti privati.

Il primo Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere è stato adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2015 e registrato dalla Corte dei Conti il 25 agosto **2015**. Il Piano ha **durata biennale** ed è dunque giunto a scadenza nel luglio del 2017.

Nel dicembre **2017** è stato emanato il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020.

Il nuovo Piano si fonda su quattro linee di intervento: prevenzione, protezione e sostegno, repressione dei reati, assistenza e promozione.

Quanto alla **prevenzione**, le priorità sono il rafforzamento del ruolo strategico del sistema di istruzione e formazione, la formazione degli operatori del settore pubblico e del privato sociale, l'attivazione di programmi di intervento per gli uomini autori o potenziali autori di violenza, la sensibilizzazione dei mass media sul ruolo di stereotipi e sessismo.

Sul versante della **protezione e** del **sostegno alle vittime**, la priorità è la presa in carico; seguono percorsi di *empowerment* economico finanziario, lavorativo e autonomia abitativa. Quanto alla **repressione dei reati**, le priorità sono: garantire la tutela delle donne vittime di violenza (compreso lo stalking) attraverso una efficace e rapida valutazione e gestione del rischio di letalità, gravita, reiterazione e recidiva; migliorare l'efficacia dei procedimenti giudiziari a tutela delle vittime di abusi e violenze e di delitti connessi alla violenza maschile contro le donne.

Per quanto riguarda le **risorse finanziarie** a sostegno degli interventi previsti dal Piano, occorre fare riferimento alle risorse del **Fondo per le pari opportunità** che sono appostate - unitamente agli altri eventuali ulteriori interventi a carico del Fondo - nel **cap. 2108** dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (**MEF**), per essere successivamente trasferite al bilancio della Presidenza del Consiglio, dove sono ripartite tra i diversi interventi. Questo capitolo del bilancio dell'Economia sarà dunque incrementato, per il triennio di riferimento della legge di bilancio 2020-2022, di **4 milioni di euro**.

Articolo 1, commi 415 e 416
(Autorizzazione all'assunzione di magistrati vincitori di concorso)

Il **comma 415** prevede la possibilità per il Ministero della giustizia, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, di assumere nel 2020, i magistrati ordinari vincitori del concorso già bandito alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2020. Il **comma 416** reca la copertura finanziaria della disposizione.

La Relazione tecnica dell'originario disegno di legge di bilancio, chiarisce che si tratta dell'autorizzazione all'assunzione dei magistrati ordinari vincitori del **concorso per 320 posti**, bandito con il D.M. 31 maggio 2017, le cui procedure si concluderanno nel corso dell'anno 2019. La Relazione specifica inoltre che in relazione al suddetto concorso si prevedono un totale di 250 vincitori (che saranno immessi in servizio a partire dal 1° gennaio 2020) e che la quantificazione degli oneri si riferisce a 200 unità, in quanto l'assunzione delle ulteriori 50 unità potrà essere effettuata mediante utilizzo delle somme derivanti da *turn over*.

Articolo 1, comma 417
(Misure per la funzionalità degli uffici giudiziari)

Il **comma 417,** introdotto al Senato, incrementa la dotazione del Fondo istituito presso il Ministero della giustizia, per il finanziamento degli interventi urgenti per assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari, con particolare riferimento alle aree colpite da eventi sismici e al sostegno delle attività amministrative del consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari. É inoltre aggiunta alla predetta destinazione anche il finanziamento dell'attribuzione di **sussidi ai magistrati** che esercitano funzioni giudiziarie o alle loro famiglie, erogabili anche a favore del personale amministrativo.

In particolare, il comma 417 modifica l'articolo 1, comma 457 della legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017).

Tale comma ha istituito nello stato di previsione 2018 del Ministero della giustizia un fondo di 20 milioni di euro, da ripartire con decreto del Ministro della giustizia, finalizzato:

- ad interventi urgenti per la funzionalità degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari, con particolare riferimento a quelli che si trovano in aree colpite dai recenti eventi sismici;
- al sostegno delle attività amministrative del consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari.

La disposizione in commento incrementa la dotazione del suddetto Fondo, stanziando 1.961.966 euro all'anno a decorrere dal 2020. Inoltre si prevede che le risorse del Fondo siano destinate anche all'attribuzione di sussidi economici (ai sensi dell'articolo 10, comma 1, n. 5 della legge n. 195 del 1958), erogabili ai magistrati e alle loro famiglie nonché a favore del personale amministrativo.

Il comma 1, n. 5) dell'articolo 10 della legge n. 195 del 1958 prevede che spetta al Consiglio superiore della magistratura deliberare sulla concessione, nei limiti delle somme all'uopo stanziate, in bilancio, dei compensi speciali previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 27 giugno 1946, n. 19 (ormai abrogato, che recava "Nuove norme per la concessione dei compensi per il lavoro straordinario e del premio di presenza ai dipendenti statali") e dei sussidi ai magistrati che esercitano funzioni giudiziarie o alle loro famiglie.

Il **Csm**, con la circolare n. P.12933/2003 del 23 giugno 2003 ha regolamentato tale attribuzione disponendo che "l'erogazione dei sussidi è ricollegata

all'accadimento di eventi imprevedibili e di particolare gravità comportanti cospicui esborsi che colpiscano il magistrato o i suoi familiari, fiscalmente a carico e, a determinate condizioni, anche non fiscalmente a carico".

Articolo 1, comma 418
(Disposizioni in materia di personale dell'Amministrazione della giustizia)

Il **comma 418** demanda ad un decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione la definizione delle modalità e dei criteri per l'assunzione di 7 direttori di istituti penitenziari minorili.

Il **comma 418** introduce un ulteriore comma, il 311-*bis*, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019). La nuova disposizione prevede che le modalità e i criteri per le assunzioni dei 7 direttori di istituti penitenziari minorili, previste dal comma 311 della legge di bilancio 2019, siano determinate con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione.

Il comma 311 della legge di bilancio dello scorso anno ha aumentato di 7 posizioni, di livello dirigenziale non generale, la dotazione organica della carriera penitenziaria del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. In particolare, la disposizione ha previsto che il Ministro della giustizia dovesse, con proprio decreto, individuare fino a 7 **istituti penali per i minorenni**[1] classificati come uffici di livello dirigenziale non generale. Conseguentemente, la disposizione ha modificato le tabelle allegate al regolamento di organizzazione del Ministero (D.P.C.M. n. 84 del 2015), per quanto riguarda il personale dirigenziale del ministero (tabella C) e, più specificamente, il personale del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. Il Ministero è stato quindi **autorizzato** nel triennio 2019-2021 a bandire procedure concorsuali e ad **assumere** fino a 7 unità di personale di livello dirigenziale non generale. Nelle more dell'espletamento delle procedure di selezione, e fino al 31 dicembre 2020, sono stati autorizzati a svolgere le funzioni di direttore degli istituti penali per minorenni i funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituti penitenziari.

Il comma 418, come precisa la relazione illustrativa dell'originario disegno di legge di bilancio, è volta ad assicurare stabilità alla direzione degli istituti penali per i minorenni, la cui reggenza è attualmente conferita in via temporanea a dirigenti penitenziari del Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria e ad accelerare le procedure assunzionali

[1] Attualmente gli istituti penali per i minorenni sono 17 e sono situati ad Acireale, Airola, Bari, Bologna, Cagliari – Quartucciu, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Milano, Nisida (NA), Palermo, Pontremoli, Potenza, Roma, Torino e Treviso.

delle unità dirigenziali vacanti di direttore di istituto penale per minorenni autorizzate dall'articolo 1, comma 311, della legge n. 145 del 2018.

Articolo 1, commi 419-421
(Assunzione personale dirigenziale non generale degli Uffici di esecuzione penale esterna)

I **commi 419-421**, introdotti al Senato, autorizzano il Ministero della Giustizia, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, ad assumere fino a **18 dirigenti di esecuzione penale esterna della carriera penitenziaria,** in base a criteri e attraverso l'espletamento di procedure definiti con decreto ministeriale.

Più nel dettaglio, il **comma 419** autorizza il Ministero della giustizia, nel triennio 2020-2022, a derogare ai vigenti vincoli assunzionali e ad assumere a tempo indeterminato, tramite procedure concorsuali pubbliche, fino a **18 unità di personale di livello dirigenziale** non generale della carriera penitenziaria, destinati agli **Uffici di esecuzione penale esterna.**

Si ricorda che il Regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia, approvato con D.p.c.m. 15 giugno 2015, n. 84, attribuisce la competenza in materia di esecuzione delle pene nella comunità alla Direzione Generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità. La Direzione generale per l'Esecuzione penale esterna e di messa alla prova provvede all'organizzazione ed al coordinamento degli uffici territoriali per l'esecuzione penale esterna (UEPE). Gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna (UEPE) provvedono all'attuazione dei provvedimenti dell'Autorità giudiziaria ed intervengono sull'esecuzione delle sanzioni penali non detentive e delle misure alternative alla detenzione rivolte agli adulti; propongono alla magistratura il programma di trattamento da applicare e ne verificano la corretta esecuzione (affidamento in prova al servizio sociale, semilibertà, detenzione domiciliare, sanzioni sostitutive, messa alla prova, misure di sicurezza). Svolgono attività di sostegno dei detenuti domiciliari e attività di consulenza agli istituti penitenziari per favorire il buon esito del trattamento penitenziario.
Sono organizzati in:
• Uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna – UIEPE (11) – Sono uffici dirigenziali ed organi del decentramento amministrativo con territorio di competenza per lo più pluriregionale, corrispondente a più Corti d'Appello. Individuano i fabbisogni e propongono all'Amministrazione i documenti programmatici per le politiche di esecuzione penale esterna. Svolgono funzioni di indirizzo, coordinamento, verifica dell'attività degli uffici distrettuali e locali, promuovono iniziative progettuali, sviluppano i rapporti con gli enti territoriali, gli enti pubblici e privati, il terzo settore ed il volontariato.

• Uffici distrettuali di esecuzione penale esterna - UDEPE (18) – Sono uffici dirigenziali e provvedono all'attuazione delle direttive e degli indirizzi operativi emanati dal Capo del Dipartimento, dalle Direzioni generali e dagli Uffici Interdistrettuali. Provvedono all'attuazione dei provvedimenti dell'Autorità giudiziaria nel distretto di competenza.
Uffici locali di esecuzione penale esterna – ULEPE (43) con relative Sezioni distaccate (11) – Sono articolazioni non dirigenziali che provvedono all'attuazione dei provvedimenti dell'Autorità giudiziaria

L'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, dettato dal decreto legislativo n. 63 del 2006, prevede (articoli 3 e 4) tre distinti ruoli per i dirigenti di istituto penitenziario, i dirigenti di esecuzione penale esterna ed i dirigenti medici psichiatri e dispone che alla carriera si acceda dalla qualifica iniziale di ciascun ruolo, unicamente mediante pubblico concorso.
Si ricorda che la legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018) con l'articolo 1, comma 311 ha aumentato di 7 posizioni, di livello dirigenziale non generale, la dotazione organica della carriera penitenziaria del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. In particolare, la disposizione prevede che il Ministro della giustizia debba, con proprio decreto, individuare fino a 7 istituti penali per i minorenni classificati come uffici di livello dirigenziale non generale.
Conseguentemente, il comma 311 modificava le tabelle allegate al regolamento di organizzazione del Ministero (D.P.C.M. n. 84 del 2015), per quanto riguarda il personale dirigenziale del ministero (tabella C) e, più specificamente, il personale del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunitàIl Ministero era conseguentemente autorizzato nel triennio 2019-2021 ad a bandire procedure concorsuali e ad assumere fino a 7 unità di personale di livello dirigenziale non generale. Nelle more dell'espletamento delle procedure di selezione, e fino al 31 dicembre 2020, sono autorizzati a svolgere le funzioni di direttore degli istituti penali per minorenni i funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituti penitenziari.

La determinazione delle modalità e dei criteri per le suddette assunzioni sono demandate ad un decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione (**comma 420**).

Per l'attuazione delle assunzioni, il **comma 421** autorizza la spesa di:

- 1.890.256 per ciascuno degli anni 2020 e 2021
- 1.933.524 per ciascuno degli anni 2022 e 2023
- 1.976.793 per ciascuno degli anni 2024 e 2025
- 2.020.060 per ciascuno degli anni 2026 e 2027
- 2.063.329 per ciascuno degli anni 2028 e 2029
- 2.106.597 a decorrere dall'anno 2030.

Per l’espletamento delle **procedure concorsuali**, per l’anno 2020, è autorizzata la spesa di **500.000 euro**.

Articolo 1, commi 422 e 423
(Assunzione personale amministrativo Dipartimento amministrazione penitenziaria)

I **commi 422-423**, introdotti al Senato, autorizzano il Ministero della Giustizia ad assumere **50 unità di personale** destinate al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

Il **comma 422**, con la finalità di rafforzare l'offerta trattamentale nell'ambito degli istituti penitenziari, autorizza il Ministero della Giustizia a bandire nel 2020 **procedure concorsuali** pubbliche per l'assunzione straordinaria, in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali, di **50 unità di personale** destinate al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. In particolare, è prevista l'assunzione di funzionari giuridico pedagogici e funzionari mediatori culturali.

Per l'attuazione del programma di assunzioni è autorizzata la spesa (**comma 423**):

- di 538.937 euro per l'anno 2020
- di 2.155.745 a decorrere dall'anno 2021.

Per l'anno 2020 inoltre, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'espletamento delle procedure concorsuali.

Articolo 1, commi 424 e 425
(Potenziamento dell'esecuzione penale esterna)

I **commi 424-425** prevedono l'assunzione straordinaria, in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali, di **100 unità di personale** per gli uffici territoriali del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità del Ministero della Giustizia, destinato ai ruoli di funzionario della **professionalità pedagogica** e di funzionario della professionalità di **servizio sociale**.

Più in dettaglio, il **comma 424**, con la finalità di migliorare i trattamenti legati all'esecuzione penale esterna e di comunità, autorizza l'assunzione straordinaria, in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali, di 100 unità di personale da inquadrare nella III area del personale non dirigenziale (posizione economica F1).

Le suddette unità di personale sono destinate ai ruoli di funzionario della **professionalità pedagogica** e di funzionario della professionalità di **servizio sociale** degli uffici territoriali del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità del Ministero della Giustizia. Per l'attuazione del programma di assunzioni è autorizzata la spesa:

- di 1.009.136 euro per l'anno 2020
- di 4.036.545 euro a decorrere dall'anno 2021.

Per l'anno 2020 inoltre, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'espletamento delle procedure concorsuali (comma 425).

Nell'amministrazione della giustizia minorile e di comunità il personale svolge attività di assistenza ai minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria nonché attività a carattere educativo ed è inquadrato nei seguenti settori:

- settore della professionalità socio-psico-educativa in cui rientrano le figure di operatore area pedagogica, educatore, assistente sociale
- settore della professionalità giudiziaria e delle relazioni in cui rientrano le figure professionale di assistente giudiziario, collaboratore di cancelleria, traduttore interprete
- settore della professionalità amministrativa, contabile, tecnica in cui rientrano le figure professionali dell'ausiliario, del collaboratore, del contabile, del tecnico.

Al riguardo si ricorda che il "*Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche*" adottato con D.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84, ha definito il nuovo Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, che ha aggiunto alle competenze in materia

minorile quelle sull'esecuzione penale esterna degli adulti, in precedenza attribuite al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

Sul territorio nazionale operano per la Giustizia minorile e di comunità:

- Centri per la Giustizia Minorile (11): sono organi del decentramento amministrativo con territorio di competenza per lo più pluriregionale, corrispondente anche a più Corti d'Appello. Essi esercitano funzioni di programmazione tecnica ed economica, controllo e verifica nei confronti dei Servizi Minorili da essi dipendenti e di collegamento con gli Enti locali. Stipulano convenzioni e protocolli d'intesa con Enti pubblici, del privato sociale e con le Università;
- Istituti Penali per Minorenni (17): assicurano l'esecuzione dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria quali la custodia cautelare, detentiva o l'espiazione di pena. Ospitano ultradiciottenni, fino al compimento dei 25 anni. Hanno un'organizzazione funzionale ad un'azione educativa integrata con gli altri Servizi della giustizia minorile e del territorio;
- Centri di Prima Accoglienza (22): ospitano i minorenni in stato di arresto, fermo o accompagnamento. L'équipe del Centro di prima accoglienza predispone per l'udienza di convalida (entro le 96 ore) una relazione informativa sulla situazione psico-sociale del minorenne e sulle risorse territoriali disponibili.
- Comunità (3): si tratta di servizi residenziali di tipo comunitario per l'esecuzione delle misure penali integrate nel contesto sociale di appartenenza del giovane;
- Centri Diurni Polifunzionali (6): si tratta di servizi minorili non residenziali per l'accoglienza diurna dei minori dell'area penale e di giovani in situazioni di disagio sociale e a rischio, anche non sottoposti a procedimento penale;
- Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni (29): forniscono assistenza ai minorenni autori di reato in ogni stato e grado del procedimento penale. Svolgono attività di sostegno e controllo nella fase di attuazione del provvedimento penale. Alcuni Uffici, per una migliore gestione dei rapporti con l'utenza, hanno sedi distaccate sul territorio di competenza.

Articolo 1, comma 426
(Fondo per le vittime dei reati)

Il **comma 426** stanzia 1 milione per il 2020 e 2 milioni di euro a decorrere dal 2021 per l'assistenza alle vittime dei reati.

Tali stanziamenti sono destinati all'**assistenza delle vittime dei reati**, anche al fine di favorire un coordinamento nazionale dei servizi di assistenza alle vittime.

La disposizione non specifica né la tipologia di reato le cui vittime sono oggetto di tutela, né il capitolo di bilancio che viene finanziato.

Si ricorda che il ddl prevede già un incremento degli stanziamenti per il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici (cfr. **comma 862**).

Articolo 1, commi 427-430
(Tesoreria spese processi civili)

I commi 427-430 recano una serie di modifiche all'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, estendendo le modalità attuative del **Fondo unico giustizia** - penale anche al Fondo unico giustizia civile.

In particolare, il **comma 429**, riscrive il comma 6-*ter* dell'articolo 2 del decreto legge n. 143 del 2008 (conv. legge n. 181 del 2008). La disposizione, coerentemente con la veste unitaria che connota il Fondo unico giustizia (FUG), estende, per quanto compatibili, le modalità attuative del Fondo Unico Giustizia (FUG) - penale già individuate con il decreto ministeriale 30 luglio 2009, n. 127 anche al FUG civile.

Il **Fondo Unico di Giustizia** è **un fondo dinamico** in cui confluiscono:

- i **rapporti finanziari** ed assicurativi sottoposti a sequestro penale o amministrativo oppure a confisca di prevenzione;
- le **somme** non ritirate trascorsi 5 anni dalla definizione dei processi civili e delle procedure fallimentari.

Ai sensi del comma 2-*bis* dell'articolo 2 del decreto legge n. 143 del 2008 rientrano in apposite gestioni separate del FUG, delle risorse derivanti dalle somme riscosse a qualunque titolo dal curatore fallimentare e dallo stesso depositate sul conto corrente intestato alla procedura fallimentare; dalle somme giacenti in conti correnti e in depositi a risparmio ricavate nel corso delle procedure esecutive per espropriazione immobiliare ovvero oggetto di sequestro conservativo; nonché dalle somme a qualunque titolo depositate presso Poste italiane s.p.a., banche e altri operatori finanziari in relazione a procedimenti civili contenziosi.

L'introduzione di ulteriori (ed eventuali) specifiche misure di carattere amministrativo legate alle esigenze di coordinamento dei procedimenti riguardanti la gestione delle somme riconducibili al FUG – Penale e al FUG - Civile, è demandata ad un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno. La disposizione prevede, poi, l'accensione, a partire dal 1° luglio 2020, di un conto fruttifero presso la Tesoreria dello Stato, intestato a Equitalia Giustizia, in cui poter far confluire la liquidità riconducibile alle somme intestate al FUG civile e penale.

Come si precisa nella relazione l'accensione del conto di Tesoreria di cui al precedente punto assume una veste complementare rispetto ai conti correnti bancari e postali al momento in essere e già intestati al FUG, con la conseguenza che il gettito fiscale derivante dalla maturazione delle imposte di bollo a valere sui conti correnti non subirà alcuna contrazione, data la configurazione in somma fissa della forma impositiva di specie; le giacenze di liquidità intestate al FUG

potranno generare un proprio rendimento sia se depositate presso la Tesoreria, alla luce del meccanismo di remunerazione per esse previsto *ex lege*, sia attraverso la loro allocazione presso il sistema bancario e postale, in forza delle condizioni di mercato praticabili.

La disposizione oltre a confermare l'assoggettamento di Equitalia Giustizia agli obblighi di programmazione finanziaria previsti dalla Legge n. 196 del 2009, impone, al fine di garantire stabilità alla consistenza media giornaliera delle somme in giacenza sul predetto conto di Tesoreria, ad Equitalia giustizia, di comunicare, entro il 15 gennaio di ciascun esercizio finanziario, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della giustizia la previsione su base annua delle somme di cui al citato comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008 (vedi *supra*) che saranno depositate, nell'anno finanziario di riferimento, nei contri correnti accesi presso il sistema bancario e postale, nonché la quantificazione della giacenza media annua del conto di Tesoreria intestato a Equitalia giustizia, da aggiornare con cadenza trimestrale.

Equitalia giustizia deve inoltre accreditare i conti correnti accesi presso le banche e Poste italiane s.p.a. nella misura almeno pari a consentire l'esecuzione delle operazioni connesse ai procedimenti e alle procedure nell'ambito del FUG, disposte dagli organi competenti.

Come si sottolinea nella relazione la flessibilità, in capo alla società, di allocare la significativa consistenza di liquidità intestata al FUG sia presso la Tesoreria dello Stato, sia in seno al sistema bancario e postale consente di intercettare le esigenze riconducibili sia al perseguimento di obiettivi di finanza pubblica, sia di assicurare al sistema bancario, con particolare riguardo a quello rappresentato da banche operanti in contesti di riferimento di più contenute dimensioni, risorse funzionali al sostegno dell'economia locale.

Le istruzioni agli Uffici giudiziari necessarie a rendere operative immediatamente le nuove previsioni sono demandate ad una circolare ministeriale.

Il **comma 430** prevede che alle somme di cui al comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto legge n. 143 del 2008 giacenti sul conto di tesoreria intestato a Equitalia giustizia è riconosciuto un tasso di interesse liquidato semestralmente pari al rendimento dei Bot a sei mesi, calcolato come media dei rendimenti d'asta delle emissioni dei Bot a sei mesi rilevate nel semestre di riferimento per l'applicazione del tasso di interesse medesimo. Nel caso di tasso di rendimento dei Bot a sei mesi negativo, il tasso di interesse da riconoscere sulle giacenze è pari a zero.

I **commi 427 e 428** recano modifiche di coordinamento, conseguenti alla riscrittura del comma 6-*ter*, rispettivamente ai commi 2-*bis* e 2-*ter* dell'articolo 2 del decreto legge n. 143 del 2008.

Dati patrimoniali del Fondo Unico Giustizia al 31 dicembre 2018

Natura della risorsa	Importo
Totale liquide[1]	**1.839.444.091**
di cui già "anticipate"[2]	667.550.000
Totale non liquide	**3.130.409.935**
di cui deposito titoli [3]	1.619.598.450*
di cui gestioni patrimoniali [3]	101.655.415
di cui gestione collettiva del risparmio [3]	130.319.839
di cui contratti assicurativi [4]	249.501.183
di cui mandati fiduciari [5]	978.375.326
di cui altri rapporti	50.959.722
Totale FUG	**4.969.854.026**

* In tale voce l'importo di 1,16 Miliardi è relativo alla sottoscrizione del prestito obbligazionario ILVA
nota 1 - Conti correnti, depositi a risparmio, ecc.
nota 2 - Somme sequestrate «anticipate» allo Stato da Equitalia Giustizia ai sensi dell'art. 2, comma 7, del DL n. 143/2008.
nota 3 - Gli operatori finanziari comunicano a Equitalia Giustizia in via telematica (Entratel) il valore dei rapporti alla data di intestazione al FUG (valore «storico»).
nota 4 - Gli operatori assicurativi comunicano a Equitalia Giustizia in via telematica (Entratel) il valore del capitale assicurato al momento della stipula del contratto.
nota 5 - Le società fiduciarie comunicano a Equitalia Giustizia in via telematica (Entratel) l'importo del capitale ad esse affidato per l'esecuzione del mandato. Per il valore dei singoli rapporti finanziari ed assicurativi aperti in esecuzione di tali mandati si rinvia, rispettivamente, alla nota n. 3 e alla nota n. 4. Occorre inoltre considerare che, nell'importo dei mandati sequestrati comunicato dalle società fiduciarie, è ricompreso anche il valore dei rapporti aperti all'estero, che, tuttavia, affluiscono effettivamente al FUG soltanto in caso di esito positivo di procedure di cooperazione giudiziaria internazionale.

Versamenti allo stato eseguiti da Equitalia giustizia al 31 dicembre 2018

Anno	Provvedimenti giudiziari (confische e devoluzioni)	«Anticipazione» di somme sequestrate [1]	Utile della gestione finanziaria del FUG dell'anno precedente	Totale
2009	26.845.189			26.845.189
2010	40.285.408		3.924.892	44.210.300
2011	59.733.274	343.000.000	6.340.935	409.074.209
2012	82.478.224	72.280.000	14.422.102	169.180.326
2013	75.026.387		23.058.806	98.085.193
2014	91.547.505	78.900.000	22.199.974	192.647.479
2015	97.888.052	105.840.000	21.011.240	224.739.292
2016	134.902.852	67.530.000	18.863.879	221.296.731
2017	130.131.748	-	16.322.391	146.454.140
2018	162.002.108	-	12.519.719	174.521.827
TOTALE	**900.840.747**	**667.550.000**	**138.663.938**	**1.707.054.685**

nota 1 - Effettuate in esecuzione dei DM attuativi dell'art. 2, comma 7, del DL n. 143/2008, convertito con modificazioni della legge n. 181/2008.

Articolo 1, comma 431
(Esenzione somme corrisposte in esecuzione di pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo)

Il **comma 431** prevede **l'esenzione dalle imposte** delle somme liquidate a titolo di **indennità di risarcimento in esecuzione delle pronunce** o degli accordi sostitutivi **della Corte europea dei diritti dell'uomo** qualora sia prevista la clausola di esenzione da imposizione fiscale.

In particolare, **il comma 431**, primo periodo, dispone che **non siano dovute imposte** sulle **somme** corrisposte in **esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo** - siano esse di condanna o conseguenti alle forme di definizione stragiudiziale delle controversie (articoli 62 e 62A del Regolamento della Corte) - **nei casi in cui la Corte stessa preveda la clausola di esenzione fiscale.**

Come è noto la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, è stata firmata nel 1950 dal Consiglio d'Europa, ed è un trattato internazionale volto a tutelare i diritti umani e le libertà fondamentali in Europa. Tutti i 47 paesi che formano il Consiglio d'Europa, sono parte della convenzione, 28 dei quali sono membri dell'Unione europea (UE). La convenzione ha istituito la Corte europea dei diritti dell'uomo, volta a tutelare le persone dalle violazioni dei diritti umani. Ogni persona i cui diritti sono stati violati nel quadro della convenzione da uno Stato parte può adire alla Corte e le sentenze che hanno riscontrato violazioni sono vincolanti per i paesi interessati. La Convenzione è stata ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848. Il testo della Convenzione, è stato successivamente integrato e modificato da una serie di Protocolli. Il sistema ha un carattere sussidiario rispetto alle forme di protezione dei diritti umani esistenti negli ordinamenti degli Stati membri: l'articolo 26 della Convenzione pone la regola del "previo esaurimento dei ricorsi interni" rispetto all'attivazione del sistema internazionale.

Con riguardo alle sentenze di condanna, l'articolo 41 della Convenzione, prevede che se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dello Stato contraente non permette di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa.

Con riguardo alle forme di decisione stragiudiziale delle controversie, l'articolo 39 della Convenzione prevede che in ogni momento della procedura, la Corte si mette a disposizione degli interessati al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia che si fondi sul rispetto dei diritti dell'uomo quali sono riconosciuti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli. In caso di composizione amichevole, la Corte cancella il ricorso dal ruolo mediante una decisione che si limita a una breve esposizione dei fatti e della soluzione adottata. Al riguardo

l'articolo 62 del Regolamento della Corte disciplina la procedura di composizione amichevole, in base alla quale la Corte, se le parti accettano la composizione e dopo essersi assicurata che tale composizione si fondi sul rispetto dei diritti dell'uomo quali riconosciuti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli, stralcia il caso dal ruolo. L'articolo Art. 62a del Regolamento disciplina invece il caso della "*Dichiarazione unilaterale*", ossia il caso in cui il ricorrente rifiuti i termini di una proposta di composizione amichevole. In tali casi lo Stato interessato può presentare alla Corte una richiesta di stralcio dal ruolo. Tale richiesta è accompagnata da una dichiarazione che riconosce chiaramente che vi è stata violazione della Convenzione nei confronti del ricorrente e dall'impegno della Parte contraente interessata a fornire una riparazione adeguata e, eventualmente, ad adottare le necessarie misure correttive. Se ritiene che la dichiarazione sia sufficiente per concludere che, per il rispetto dei diritti dell'uomo sanciti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli, non è necessario che essa prosegua l'esame del ricorso, la Corte può stralciare il ricorso dal ruolo.

La decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo di esentare dalla tassazione le somme che accorda in relazione alle decisioni sull'equa soddisfazione, a seguito di sentenze di condanna o di regolamentazioni sostitutive (regolamenti amichevoli/dichiarazioni unilaterali) non è automatica: la Corte decide in ciascun caso se un'esenzione sia o non sia appropriata. Come sottolinea la Corte stessa (sentenza 8 febbraio 2018, Guiso c. Italia, ric. n. 50821/06), il motivo sottostante dell'esenzione "*è di impedire che lo Stato convenuto riprenda parzialmente, o perfino integralmente, la somma accordata dalla Corte. La concessione di tale esenzione non è tuttavia automatica. In particolare, in caso di concessione di un risarcimento per i mancati guadagni o profitti commerciali, che sarebbero stati ordinariamente tassabili, può essere inopportuno esentarli dalla tassazione*".

Le pronunce cui si riferisce la disposizione in esame sono quelle cui seguono decisioni di cancellazione delle cause dal ruolo. Al riguardo si ricorda che l'articolo 37 della Convenzione stabilisce che in ogni momento della procedura, la Corte può decidere di cancellare un ricorso dal ruolo quando le circostanze permettono di concludere: (a) che il ricorrente non intende più mantenerlo; oppure (b) che la controversia è stata risolta; oppure (c) che per ogni altro motivo di cui la Corte accerta l'esistenza, la prosecuzione dell'esame del ricorso non sia più giustificata.

Il **secondo periodo del comma 431** chiarisce pertanto che **l'articolo 88**, comma 3, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (**TUIR**), che dispone che le indennità conseguite a titolo di risarcimento sono **imponibili come sopravvenienze attive**, **non si applica** alle somme corrisposte in esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Articolo 1, commi 432-434
(Introduzione di piante organiche flessibili distrettuali)

I commi da 432 a 434 sostituiscono le piante organiche di magistrati distrettuali con le **piante organiche flessibili distrettuali.**

Il **comma 432** modifica il Capo II (articoli da 4 a 8) della legge 13 febbraio 2001, n. 48 (Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura), rinominandolo “Piante organiche flessibili distrettuali”.

Il nuovo articolo 4 del Capo II della legge n. 48 prevede che con decreto del Ministro della Giustizia, da adottarsi, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, sia individuato il contingente complessivo nazionale delle **piante organiche flessibili distrettuali** di magistrati da destinare alla sostituzione dei magistrati assenti ovvero alla assegnazione agli uffici giudiziari del distretto che versino in condizioni critiche di rendimento. Si provvede con le medesime modalità alla determinazione delle piante organiche flessibili per ciascun distretto nei limiti della vigente dotazione organica della magistratura. Si prevede inoltre, la distinzione, ai fini dell’assegnazione alla pianta organica flessibile distrettuale, dei magistrati cui sono attribuite funzioni giudicanti da quelli con funzioni requirenti.

Come si precisa nella relazione illustrativa dell'originario disegno di legge presupposto dell’introduzione delle piante organiche flessibili distrettuali è, infatti, la necessità che i distretti si dotino di una pianta organica flessibile, destinando *una task force di magistrati* che si aggiunge alla dotazione di magistrati già esistente presso gli uffici giudiziari, sia per la sostituzione di magistrati assenti dal servizio, sia per far fronte a condizioni critiche degli uffici giudiziari del distretto, le quali sono determinate da situazioni particolari ed eccezionali quali, ad esempio: consistente arretrato, eventi sismici etc., o per fronteggiare le criticità di rendimento degli uffici giudiziari in difficoltà.

Nella relazione tecnica del disegno di legge si sottolinea inoltre che "gli adempimenti connessi alle disposizioni in esame potranno essere fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le norme infatti non prevedono modifiche numeriche dell'attuale dotazione organica complessiva del personale di magistratura". Sempre nella relazione tecnica si specifica altresì che "le misure proposte non determinano in alcun modo effetti indotti pregiudizievoli per la finanza pubblica in considerazione del fatto che le disposizioni che prevedono vantaggi ai fini del tramutamento successivo allo svolgimento dell'incarico nell'ambito delle piante organiche flessibili non

determinano risvolti economici né ai fini della progressione economica, che rimane legata all'anzianità di servizio e alle periodiche valutazioni di professionalità e sul cui sviluppo temporale non vi è alcuna incidenza, né in relazione all'erogazione di indennità o incentivi economici, non previsti".

L'articolo 5 del Capo II della legge n. 48, come modificato dal comma 432 in esame, fissa i **criteri di destinazione** dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale. E' confermata la vigente previsione normativa che prevede di destinare magistrati in sostituzione per i casi in cui l'assenza dall'ufficio fosse dovuta: ad aspettativa per malattia o altra causa; ad astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro per gravidanza o maternità o ad altre ipotesi disciplinate dalla legge 8 marzo 2000 n. 53; al tramutamento ai sensi dell'articolo 192 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, non contestuale all'esecuzione del provvedimento di trasferimento di altro magistrato nel posto lasciato scoperto; al caso di sospensione cautelare dal servizio in pendenza di un procedimento penale o disciplinare; al caso di esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali ai sensi dell'articolo 125 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12. Confermando la normativa vigente è esclusa la sostituzione nelle ipotesi di assenza di magistrati con funzioni «direttive e semidirettive». Una significativa innovazione rispetto al sistema vigente è prevista dal comma 3 dell'articolo 5 il quale ricolloca i magistrati distrettuali nel ruolo di magistrati della pianta organica flessibile e li destina agli uffici giudiziari del distretto per far fronte alle criticità di rendimento su ricordate. Il compito di individuare le situazioni dalle quali scaturiscono condizioni critiche di rendimento presso gli uffici giudiziari distrettuali è rimesso al Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura. Al Ministro compete inoltre stabilire anche la durata minima del periodo di assegnazione di tali magistrati ai singoli uffici in sintonia con gli obiettivi prefissati per il superamento di tali criticità.

L'articolo 6 della legge n. 48 del 2001, come riscritto dal disegno di legge in esame, prevede che **l'assegnazione** dei magistrati della pianta organica flessibile presso i singoli uffici del distretto, avvenga con provvedimento motivato del Consiglio superiore della Magistratura, sentito il Consiglio giudiziario e con parere favorevole del Ministro della giustizia, stabilendo inoltre al comma 2 della disposizione che lo stesso provvedimento sia comunicato al Ministro della giustizia.

L'articolo 7, confermando di fatto la disciplina vigente, prevede che nei casi di sostituzione per l'assenza dall'ufficio e in tutte le altre ipotesi contemplate dal già illustrato articolo 4, l'assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale avviene secondo i **criteri stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura** e la scadenza del periodo di

assegnazione del magistrato deve essere prorogata al fine di garantire il buon funzionamento dell'ufficio seppur limitatamente ai procedimenti al quale risulta assegnato. È prevista inoltre la **regola residuale** dell'assegnazione dei magistrati assegnati alla pianta organica flessibile agli uffici con le maggiori percentuali di scopertura effettiva, nell'ipotesi in cui questi ultimi non siano stati chiamati alla sostituzione di magistrati assenti o nel caso in cui non sia stato possibile assegnarli sulla base dei criteri predeterminati dal Ministro per le ipotesi previste dall'articolo 4, comma 1 inerenti le situazioni di rendimento.

É appena il caso di rilevare la mancata riproposizione del contenuto del vigente articolo 8, comma 1 della legge 48 del 2001, il quale prevede espressamente che i posti destinati ai magistrati distrettuali sono messi a concorso con le procedure ordinarie.

Infine il nuovo articolo 8 prevede che **l'anzianità di servizio** per i magistrati assegnati alla pianta organica flessibile distrettuale è calcolata in misura doppia per ogni anno e mese di effettivo servizio prestato con esclusione delle frazioni inferiori al mese ai soli fini del primo tramutamento.

Se la permanenza in servizio presso la pianta organica flessibile distrettuale supera i sei anni (quattro anni per i magistrati che attualmente compongono la pianta organica dei magistrati distrettuali), il magistrato ha diritto, in caso di trasferimento a domanda ad essere preferito a tutti gli altri aspiranti

Sono esclusi dall'applicazione dei benefici di anzianità i trasferimenti a domanda e d'ufficio che prevedono il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi o funzioni di legittimità nonché ai tramutamenti alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione, mentre sono riconosciuti nei trasferimenti a domanda le preferenze assolute rispetto a tutti gli altri aspiranti quando la permanenza in servizio presso la pianta organica flessibile distrettual**e** supera i sei anni.

Il **comma 433** prevede che nella ripartizione del contingente di personale di magistratura di cui alla lettera L) della tabella B allegata alla legge n. 71 del 1991 è data prioritaria rilevanza alle Corti di appello.

In proposito è opportuno ricordare che l'art. 1, comma 379, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha modificato tale tabella, prevedendo l'aumento del ruolo organico della magistratura ordinaria, il quale è stato rideterminato in 10.751 unità come riportato nella Tabella 2 citata.

Il **comma 434** stabilisce infine che i magistrati che attualmente compongono la pianta organica dei magistrati distrettuali sono inclusi nella pianta organica flessibile distrettuale.

Il vigente Capo II della legge del 2001 prevede che Ministero della giustizia, con appositi decreti, stabilisce le piante organiche dei magistrati che, in ogni distretto, sono destinati, con sede di lavoro «artificialmente» fissata nel capoluogo di corte d'appello (art. 4 comma 5), «alla sostituzione dei magistrati del distretto», giudicanti e requirenti, fatta eccezione di quelli preposti alle funzioni «direttive e semidirettive» (art. 5 comma 2), che devono restare esclusivo appannaggio dei loro titolari (o dei loro sostituti, secondo le regole precedentemente stabilite dalla legge generale). Tali mappe sono predisposte sulla base delle «medie statistiche di assenze dei magistrati verificatesi negli uffici del distretto nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge» (art. 4 comma 2) e sono suscettibili di revisione, sulla base delle variazioni riscontrate nel biennio precedente (art. 4 comma 3).

I magistrati distrettuali possono essere sia magistrati di corte d'appello che magistrati di tribunale e ciascuno può, indifferentemente, svolgere le funzioni più o meno elevate, in un interscambio privo di ostacoli o limitazioni (art. 4 comma 1). L'art. 4 comma 4, stabilisce espressamente che le funzioni giudicanti e quelle requirenti devono essere tenute separate anche nelle persone addette alle "riserve".

Tali magistrati sono inseriti in tabella e la loro chiamata allo svolgimento delle funzioni giurisdizionali è effettuata dal presidente della Corte d'appello con un provvedimento che deve essere rispettoso dei «criteri predeterminati al momento della formazione delle tabelle» (art. 6 comma 1) e, come tale, soggetto al controllo del CSM (comma 2). Unica eccezione all'osservanza di tali criteri è la possibilità della proroga quando il magistrato distrettuale abbia «in corso la celebrazione di uno o più dibattimenti» (art. 6 comma 3).

A tali posti si accede attraverso le procedure ordinare e, dunque, attraverso i concorsi a domanda, sulla base della pubblicazione dei posti vacanti (art. 8 comma 1). Le situazioni-presupposto della sostituzione - già ricordate (*vedi supra*) sono: le aspettative per malattia o altra causa; le astensioni obbligatorie o facoltative per gravidanza, maternità o congedo parentale; le situazioni di temporanea scopertura del posto per tramutamento del suo titolare; la sospensione cautelare dal servizio per la pendenza di un procedimento penale o disciplinare; l'esonero dalle funzioni giurisdizionali, per i magistrati componenti le commissioni di esame per il reclutamento dei magistrati.

Nel caso in cui i magistrati distrettuali, ove non vengano impiegati per le ragioni stabilite dall'art. 5 comma 1, essi possono essere applicati negli uffici giudiziari del distretto ai sensi dell'art. 110 ord. giud. (art. 7 comma 1) o, in assenza di tali necessità, devono essere utilizzati in compiti amministrativi, «dai consigli giudiziari, per le attività preparatorie ed attuative delle loro deliberazioni» (art. 7 comma 2).

Articolo 1, commi 435 e 436
(Interventi sull'organizzazione del Ministero della giustizia)

Il **comma 435**, introdotto al Senato, modificano il decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, recante individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari nonché decentramento su base regionale di talune competenze del Ministero della giustizia. Il **comma 436** reca la copertura finanziaria della disposizione.

La disposizione in commento apporta modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, recante individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari nonché decentramento su base regionale di talune competenze del Ministero della giustizia.

Si tratta di modifiche necessarie in conseguenza del trasferimento - ad opera della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014) - dai Comuni al Ministero della giustizia della competenza in materia di spese di gestione degli immobili sede di Uffici giudiziari.

In attuazione della modifica apportata dalla legge di stabilità 2015 è stato adottato il D.P.R. n. 133 del 2015 il quale ha istituito, a livello circondariale, le Conferenze permanenti, individuate come organo competente in materia di rilevazione dei fabbisogni necessari ad assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari.

A seguito dell'adozione del D.P.C.M. 84/2015 di organizzazione del ministero (adottato, peraltro, quando la competenza in materia di spese ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 24 aprile 1941, n. 392 era ancora attribuita ai comuni), inoltre, è stata valorizzata la possibilità di delegare le funzioni attribuite alle istituende direzioni regionali, nelle more dell'istituzione di tali nuove strutture decentrate di livello dirigenziale generale. La mancata attuazione del decentramento (come delineato dal d.lgs. 240/2006 e declinato dal nuovo regolamento di organizzazione) e le nuove attribuzioni trasferite dai comuni hanno comportato un rilevante, ma necessitato, utilizzo di deleghe gestorie non coerente con i compiti assegnati agli uffici giudiziari distrettuali e, soprattutto, con una fisiologica gestione delle procedure di spesa.

Nel dettaglio la disposizione, alla **lettera a)**, modifica il comma 2-*bis* dell'articolo 2, del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240. Tale disposizione demanda la rideterminazione dei posti di dirigente giudiziario negli uffici giudiziari ad un regolamento da adottarsi su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con la modifica approvata dal Senato, è soppresso il richiamo alla

proposta del Ministro della giustizia e al concerto del Ministro dell'economia.

Le **lettere b) e c)** recano disposizioni di mero coordinamento collegate alla complessiva riforma del Capo II del decreto legislativo n. 240 del 2006, in materia di articolazioni decentrate del Ministero della giustizia, prevista dalla lettera e) (*vedi infra*).

La **lettera d)** abroga l'articolo 5 del decreto legislativo n. 240, il quale prevede l'istituzione e disciplina l'Ufficio del direttore tecnico. Questa struttura di livello dirigenziale generale in realtà non è mai stata istituita.

È appena il caso di rilevare che l'articolo 16, comma 5 del D.P.C.M. n. 84 del 2015 aveva in concreto già soppresso questa struttura.

La **lettera e)** dispone la sostituzione dell'intero Capo II (articoli da 6 a 10) del decreto legislativo n. 240 del 2006, con il nuovo rubricato "*Articolazioni decentrate del Ministero della giustizia*".

Il nuovo articolo 6 del decreto legislativo n. 240 del 2006 individua le attribuzioni dei nuovi "**Uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria**", articolazioni di livello dirigenziale non generale del Ministero della giustizia, come tali soggetti a programmi, indirizzi e direttive dell'amministrazione centrale. Ai nuovi uffici competono le funzioni e i compiti in materia di organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia anche derivanti dal trasferimento delle competenze di cui alla richiamata legge n. 190 del 2014 (vedi *supra*). Questi uffici sono altresì chiamati a svolgere attività di raccordo con le amministrazioni competenti per la realizzazione di interventi in materia di edilizia giudiziaria. Al fine di assicurare una più completa attività di determinazione del fabbisogno di beni e servizi dell'amministrazione periferica e degli uffici giudiziari si prevede la partecipazione gratuita, con diritto di voto, alle conferenze permanenti del presidente del locale Consiglio dell'ordine degli avvocati.

Il nuovo articolo 7, al fine di assicurare la funzionalità dei nuovi uffici e lo svolgimento delle citate attribuzioni, prevede **l'aumento delle dotazioni organiche** del personale dirigenziale non generale di 10 unità e del personale amministrativo, di 150 unità nelle diverse aree. Per la copertura della dotazione organica il Ministero della giustizia è autorizzato nel triennio 2020-2022 a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato un corrispondente contingente di personale dirigenziale e non dirigenziale in deroga ai limiti delle facoltà assunzionali dell'amministrazione giudiziaria previste a legislazione vigente.

Il medesimo articolo, al comma 4, prevede infine la soppressione del posto di direttore generale dell'ufficio speciale per la gestione e manutenzione degli uffici giudiziari della città di Napoli, disponendo nel contempo che le funzioni e i compiti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, conv. legge n. 102 del 1994 recante istituzione di un ufficio speciale presso il Ministero di grazia e giustizia per la gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari della città di Napoli, siano esercitati da uno degli uffici periferici con sede nel capoluogo campano.

L'articolo 8 attribuisce, infine, al competente direttore generale dell'amministrazione centrale, sulla base dei criteri indicati negli atti di indirizzo dell'organo politico, il potere di assegnazione delle **risorse finanziarie** e strumentali al dirigente amministrativo preposto agli uffici periferici per l'espletamento del mandato.

Articolo 1, comma 454
(Destinazione dei beni confiscati)

Il **comma 454,** introdotto al Senato, autorizza la spesa di **1 milione di euro** per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022 al fine di incentivare e supportare la gestione e la conduzione dei **beni confiscati**, nonché di sostenere e favorire le cooperative sociali nuove assegnatarie dei beni.

La disposizione, introdotta nel corso dell'esame in Senato, autorizza la spesa di **1 milione di euro** per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022 al fine di incentivare e supportare la gestione e la conduzione dei beni confiscati, nonché di sostenere e favorire le cooperative sociali che risultino dal 1°gennaio 2020, nuove assegnatarie dei beni.

L'articolo 48 del d.lgs. n. 159 del 2011, il c.d. codice antimafia, reca la disciplina relativa alla **destinazione dei beni e delle somme confiscate**.

In particolare il comma 3 dell'articolo, come da ultimo modificato dal decreto-legge n. 113 del 2018 (c.d. decreto-legge sicurezza), prevede varie modalità di destinazione dei beni immobili confiscati. Questi in particolare possono:

- essere mantenuti al patrimonio dello Stato (lett. a e b);
- essere trasferiti in via prioritaria al patrimonio del Comune ove l'immobile è sito; ovvero al patrimonio della provincia, della città metropolitana o della Regione per finalità istituzionali o sociali (lett. c);
- essere assegnati gratuitamente all'Agenzia o ad una serie di altri soggetti (lett. c-*bis*);
- essere trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, se confiscati per il reato di cui all'articolo 74 del TU stupefacenti (lett. d);

Con riguardo alla ipotesi contemplata dalla succitata lettera c) - precisa la stessa disposizione - gli **enti territoriali**, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita **convenzione**, **assegnarlo in concessione**, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato, a **cooperative sociali** o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute, ad altre tipologie di cooperative purché a mutualità prevalente, fermo restando il requisito della mancanza dello scopo di lucro, e agli operatori dell'agricoltura sociale riconosciuti ai sensi delle disposizioni vigenti nonché agli Enti parco nazionali e regionali.

La **cooperativa Sociale** è una particolare forma di Cooperativa introdotta e regolata dalla l. 381/1991 e dal d.lgs.112/2017 in quanto Impresa Sociale. Si qualifica come particolare forma di Società Cooperativa finalizzata nel perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini. Come precisa l'art. 1 della l. n. 381, le cooperative sociali si dividono sostanzialmente in due tipi a seconda che siano finalizzate alla realizzazione di servizi sociali, sociosanitari ed educativi, d'istruzione e formazione professionale, formazione extrascolastica, inserimento lavorativo; ovvero allo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – volte all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Possono essere costituite anche cooperative sociali miste.

In proposito si segnala che la Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati attraverso le politiche di coesione, sulla base dell'analisi dei dati relativi ai soggetti impegnati nella gestione di beni confiscati alla criminalità organizzata, sottolinei come "l'universo attualmente censito delle esperienze di riutilizzo sociale dei beni confiscati veda (*coinvolte*) oltre il 50% di associazioni di varia tipologia e un 25% circa di cooperative sociali".

Articolo 1, commi 486-489
(Crediti e diritto di rivalsa nei confronti di orfani di femminicidio)

I **commi 486-488,** introdotti al Senato, sono volti ad escludere, per il triennio 2020-2022, che lo Stato e gli enti previdenziali possano aggredire i beni ereditari trasmessi dall'autore di un delitto di omicidio del partner ai figli minori. In relazione al medesimo delitto sono inoltre modificate le condizioni di accesso al Fondo per le vittime dei reati (comma 489).

In particolare, le disposizioni intervengono per disciplinare la sorte dei crediti vantati nei confronti dell'autore di un delitto di omicidio del partner (del coniuge, anche legalmente separato, dell'altra parte dell'unione civile, della persona stabilmente convivente o legata da relazione affettiva) e prevedono che, **limitatamente al triennio 2020-2022**, lo **Stato** e gli **istituti previdenziali o assicurativi** non possano agire per il pagamento di tali crediti aggredendo i beni ereditari trasmessi [*presumibilmente dall'autore del delitto, deceduto a sua volta*] ai figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, nati dalle predette relazioni (commi 486 e 487).

Per quanto riguarda gli enti previdenziali la disposizione richiama anche gli enti di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 (in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza) e al decreto legislativo n. 103 del 1996 (in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione).

Si rileva l'esigenza di chiarire il campo d'applicazione della norma con riferimento all'individuazione di quali siano i crediti vantati dallo Stato; si valuti inoltre l'esigenza di specificare che le norme presuppongono oltre alla morte della vittima anche la morte dell'autore del delitto.

La disposizione **non si applica ai crediti vantati dai privati** nei confronti dell'autore del delitto, che potranno continuare a essere soddisfatti aggredendo i beni ereditari.

Inoltre, in base alla formulazione della norma, la **non imputabilità** dei crediti ai beni ereditari è **circoscritta al triennio 2020-2022**.

Si valuti l'esigenza di chiarire se gli stessi crediti tornino esigibili dal 1° gennaio 2023.

In base al comma 488, alla **copertura degli oneri** derivanti da tali previsioni - nel limite massimo di 1,5 milioni di euro nel 2020, di 700 mila

euro nel 2021 e di 500 mila euro nel 2022 - si provvede con le risorse disponibili di cui all'articolo 6, comma 4, della legge europea 2017 (recante disciplina dell'accesso alle prestazioni del Fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti).

Le somme dovute [*presumibilmente agli enti previdenziali e assicurativi che non possono agire nei confronti dei beni ereditari*] saranno corrisposte "a domanda all'Ufficio del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti", con le modalità previste dalla legge n. 122 del 2016.

Per quanto concerne la disciplina del Fondo si rinvia alla scheda relativa al comma 862).

Le **operazioni di surroga**, specifica la disposizione, **si applicano anche ai crediti pendenti** al momento della entrata in vigore della legge di bilancio.

Infine sono apportate alcune modifiche all'articolo 12, comma 1, lettera b) della legge n. 122 del 2016, che disciplina le **condizioni per l'accesso all'indennizzo** da parte della vittima del crimine violento.

Attualmente uno dei presupposti per l'accesso agli indennizzi del Fondo è rappresentato dall'infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato per ottenere il risarcimento del danno dal soggetto obbligato in forza di sentenza di condanna in cui è stata accertata la sua responsabilità.

Il **comma 489** consente l'accesso all'indennizzo, senza il previo esperimento delle procedure esecutive nei confronti dell'autore del reato, quando si tratti di delitto di omicidio in danno del partner (del coniuge, anche legalmente separato, dell'altra parte dell'unione civile, della persona stabilmente convivente o legata da relazione affettiva).

Questa modifica ha una portata più ampia rispetto a quelle dei commi 486 e 487 in quanto non è limitata temporalmente e non è circoscritta al tema del recupero dei crediti vantati da Stato o enti previdenziali.

Articolo 1, comma 862
(Incremento risorse orfani per crimini domestici)

Il **comma 862, introdotto al Senato,** incrementa di **1 milione di euro** per il **2020** le dotazioni del Fondo per gli indennizzi alle vittime dei reati, con particolare riferimento al sostegno economico degli **orfani per crimini domestici** e delle famiglie affidatarie.

Si ricorda che l'art. 14 della **legge n. 122 del 2016** ha destinato il c.d. **Fondo** antimafia e antiusura anche all'indennizzo delle **vittime dei reati intenzionali violenti**. La **legge n. 4 del 2018** recante disposizioni in favore degli **orfani per crimini domestici** (come successivamente modificata, da ultimo dal c,d, *Codice rosso*, legge n. 69 del 2019) è intervenuta sul Fondo (art. 11) incrementandone la dotazione di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, e destinando tale incremento alle seguenti finalità:
a) 2 milioni di euro all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa. In particolare, almeno il 70% di questo stanziamento deve essere destinato agli interventi in favore dei minori e che la quota restante, ove ne ricorrano i presupposti, agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti;
b) 5 milioni di euro a misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie dei minori orfani per crimini domestici.
Il regolamento recante i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse (previsto dall'articolo 11 della legge n. 4 del 2018) non è stato ancora emanato.

Il disegno di legge di bilancio aumenta le risorse a favore degli orfani per crimini domestici di **un milione di euro**, ripartendo la somma **in parti uguali** tra il sostegno alla formazione degli **orfani** e al loro inserimento lavorativo e il sostegno alle **famiglie affidatarie**.

LA SECONDA SEZIONE

La parte contabile della legge di bilancio, recata dalla Sezione II del provvedimento, contiene il bilancio a legislazione vigente e le variazioni non determinate da innovazioni normative.

Si ricorda, infatti, che a seguito della riforma operata nel 2016, la parte contabile del bilancio – che nella passata concezione del bilancio come legge meramente formale si limitava ad esporre i fattori legislativi di spesa senza poterli modificare[2] - contenuta nella **Sezione II** è venuta ad assumere un **contenuto sostanziale**, potendo incidere direttamente, attraverso rimodulazioni ovvero **rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni**, sugli stanziamenti previsti a legislazione vigente[3].

Le **previsioni** di entrata e di spesa contenute nella Sezione II:

- sono **formate** sulla base della **legislazione vigente**, la quale tiene conto dell'aggiornamento delle previsioni relative alle spese per oneri inderogabili e di fabbisogno e delle **rimodulazioni** compensative che interessano anche i fattori legislativi[4];
- **evidenziano**, per ciascuna unità di voto, gli effetti delle **variazioni** derivanti dalle disposizioni contenute nella **Sezione I**. In tal modo, la Sezione II fornisce, per ciascuna unità di voto, **previsioni c.d. "integrate"** con gli effetti della manovra, riguardo alle scelte allocative contenute nei programmi di spesa che costituiscono **l'unità di voto** (art. 21, co. 1-*sexies*, legge n. 196/2009).

La **presentazione alle Camere** del disegno di legge di bilancio è stabilita **entro il termine del 20 ottobre** di ogni anno (art. 7, L. n. 196).

Nel caso in cui il bilancio non sia approvato entro il 31 dicembre, la Costituzione prevede la concessione al Governo dell'**esercizio provvisorio**. La normativa contabile conferma che l'esercizio provvisorio del bilancio **può essere concesso** soltanto **per legge** e per periodi non superiori complessivamente a **quattro mesi** (articolo 32).

---

[2] Compito spettante alla legge di stabilità, che poi si ripercuoteva sul bilancio attraverso la Nota di variazioni.

[3] Nella nuova articolazione della legge di bilancio, la modifica dei parametri sottostanti l'andamento delle entrate e delle spese è riservata alla sezione normativa, cioè la Sezione I, mentre tutta la restante funzione di rideterminazione degli stanziamenti a legislazione vigente è affidata alle possibilità di intervento nella Sezione II.

[4] Non sono considerate aggiornamenti della legislazione vigente eventuali proposte relative a rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni di spese previste da norme vigenti che siano non compensate; queste ultime facoltà, infatti, insieme alle innovazioni legislative introdotte con la Sezione I compongono il complesso della manovra di finanza pubblica.

1. Introduzione

Le unità di voto parlamentare

In base alla disciplina contabile (art. 21, co. 7, L. 196), le **unità di voto** sono individuate:

a) per le **entrate**, con riferimento alla **tipologia**;
A titolo esemplificativo, le voci che costituiscono l'unità di voto sono rappresentate, per le entrate tributarie, dai tributi più importanti (Imposta sui redditi, IRES, IVA), ovvero da raggruppamenti di tributi con caratteristiche analoghe (ad es. imposte sostitutive, imposte sui generi di monopolio, ecc.); per i restanti titoli, è indicata la tipologia del provento per aggregati più o meno ampi (ad es. proventi speciali, redditi da capitale, ecc.).

b) per le **spese**, con riferimento ai **programmi**, intesi quali aggregati di spesa con finalità omogenea diretti al perseguimento di risultati, definiti in termini di beni e di servizi finali, allo scopo di conseguire gli obiettivi stabiliti nell'ambito delle **missioni**, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa.
La classificazione del bilancio per missioni e programmi è volta a mettere in evidenza la **relazione tra risorse disponibili** e **finalità delle politiche pubbliche**, e a rendere più agevole l'attività di verifica dei risultati raggiunti con la spesa pubblica. A tal fine, la legge di contabilità prevede la **corrispondenza** tra le **risorse** e il **livello amministrativo/responsabile** con l'affidamento di ciascun programma a un unico centro di responsabilità amministrativa.

Per quanto concerne i **contenuti,** l'unità di voto deve indicare:

- l'ammontare presunto dei **residui** attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
- l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare (**competenza**) nonché l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare (**cassa**), **nell'anno** cui il bilancio si riferisce;
- le previsioni delle entrate e delle spese relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale.

Costituiscono oggetto di approvazione parlamentare le previsioni di entrata e di spesa, di competenza e di cassa, relative sia all'anno cui il bilancio si riferisce sia quelle relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale. **Soltanto** le **previsioni del primo anno** costituiscono, tuttavia, limite alle **autorizzazioni di impegno e pagamento**.

Le spese del bilancio dello Stato sono **classificate** in:

- **oneri inderogabili**, ossia spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi, tra cui rientrano le cosiddette **spese obbligatorie** (vale a dire, le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa);
- **fattori legislativi**, ossia spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;
- **spese di adeguamento al fabbisogno**, ossia spese diverse dagli oneri inderogabili e dai fattori legislativi, quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

La classificazione della spesa nelle tre categorie si fonda sulla **natura** dell'autorizzazione di spesa sottostante, cui si collega il grado di flessibilità e di manovrabilità della spesa stessa, ai fini dell'applicazione della disciplina della **flessibilità del bilancio** (*cfr. paragrafo seguente*).

Per ciascun programma. la quota della spesa per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno è indicata in appositi **allegati** agli stati di previsione.

La flessibilità degli stanziamenti di bilancio da fattore legislativo

Con la c.d. **flessibilità** di bilancio si è data la possibilità alle amministrazioni di incidere sulle dotazioni finanziarie di spesa relative ai **fattori legislativi,** per poter modulare le risorse loro assegnate secondo le necessità connesse al raggiungimento degli obiettivi di spesa.

L'articolo 23, comma 3, della legge n. 196 consente, nella Sezione II, per motivate esigenze e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica:

a) la **rimodulazione in via compensativa** tra dotazioni di spesa relative a **fattori legislativi** all'interno di ciascuno stato di previsione, anche **tra missioni diverse**, fermo restando la preclusione dell'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti (c.d. rimodulazione **verticale**).

La rimodulazione è consentita anche sulle autorizzazioni **pluriennali di spesa in conto capitale,** ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge n. 196, il quale prevede la **rimodulazione** delle **quote annuali** nel rispetto del vincolo finanziario complessivo anche per l'**adeguamento** delle dotazioni di competenza e di cassa al **Cronoprogramma dei pagamenti:** in questo caso, le rimodulazioni coinvolgono una singola

autorizzazione di spesa e trovano compensazione nell'ambito del periodo pluriennale di riferimento (c.d. rimodulazione **orizzontale**).
Per le autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale è altresì consentita la **reiscrizione nella competenza** degli esercizi successivi delle somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio (*cfr. Box successivo*):

b) il **rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione** delle dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi, per un periodo temporale anche pluriennale. Tali variazioni degli stanziamenti di autorizzazioni legislative di spesa, non compensativi, **concorrono alla manovra di finanza pubblica**[5].

Delle variazioni relative ai fattori legislativi di spesa è data esplicita evidenza contabile in **appositi allegati al deliberativo** di ciascuno stato di previsione della spesa, che vengono aggiornati all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

Classificazione delle entrate e delle spese

Ai sensi dell'articolo 25 della legge di contabilità, la classificazione delle voci di **entrata** si articola su **cinque livelli** di aggregazione:

a) **titoli**, a seconda della loro natura:
- titolo I: entrate tributarie;
- titolo II: entrate extra-tributarie;
- titolo III: entrate derivanti da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti;
- titolo IV: entrate derivanti da accensione di prestiti.

I primi tre titoli rappresentano le entrate finali; il quarto titolo corrisponde in sostanza all'entità del ricorso al mercato finanziario;

b) **ricorrenti** e **non ricorrenti**, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata ad alcuni esercizi;

c) **tipologia di entrata,** ai fini dell'approvazione parlamentare e dell'accertamento dei cespiti;

d) **categorie**, secondo la natura dei cespiti;

e) **unità elementari di bilancio**, ai fini della gestione e della rendicontazione, che possono eventualmente essere suddivise in articoli.

---

[5] Si tratta della parte della manovra che non necessita di innovazioni legislative, inglobando di fatto i contenuti delle preesistenti Tabelle C, D, E della legge di stabilità. I rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni erano, infatti, prima della riforma ex legge n. 163/2016, operati con le Tabelle C, D ed E della legge di stabilità, e venivano recepite nella legge di bilancio con Nota di variazioni, in quanto, investendo profili sostanziali, erano variazioni precluse alla legge di bilancio, stante la sua natura di legge formale.

La classificazione delle voci di **spesa** si articola su **tre livelli**:

a) **missioni,** che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici della spesa;

b) **programmi,** ossia le **unità di voto parlamentare**, quali aggregati finalizzati al perseguimento degli obiettivi indicati nell'ambito delle missioni;

c) **unità elementari di bilancio**, che rappresentano le unità di gestione e rendicontazione – attualmente i **capitoli** - eventualmente ripartite in articoli (corrispondenti agli attuali piani di gestione).

Con il D.Lgs. n. 90/2016 sono state **introdotte** nel bilancio dello Stato le **azioni**, quali ulteriore articolazione dei programmi, volte a specificare ulteriormente la finalità della spesa. Al momento, esse rivestono carattere **meramente conoscitivo,** ad integrazione della classificazione per capitoli.

Le azioni sono rappresentate in un apposito **prospetto** dell'atto deliberativo, collocato dopo i quadri generali riassuntivi, che riporta, a scopo solo conoscitivo, il bilancio per Missione, Programma e Azione dello Stato nella sua interezza.

2. Le previsioni di spesa del Ministero della giustizia

L'**articolo 6 del disegno di legge di bilancio** autorizza, al **comma 1**, l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2020, in conformità all'annesso stato di previsione (**Tabella n. 5**).

Il **comma 2** autorizza il Ragioniere Generale dello Stato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal CONI, dalla Società Sport e Salute, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese:

- per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati;
- per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali;
- per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati.

Si tratta delle spese comprese nel programma «Amministrazione penitenziaria» e nel programma «Giustizia minorile e di comunità», nell'ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2020.

La disposizione del comma 2 ricorre da anni nelle leggi di bilancio; l'unica differenza nella formulazione attuale, rispetto a quelle del passato, consiste

nell'attribuzione della competenza per la riassegnazione al Ragioniere dello Stato (in luogo del Ministro dell'Economia) e nell'aggiunta del riferimento alla *Sport e Salute s.p.a.*

> Quanto alla prima modifica, si ricorda che il D.L. n. 32 del 2019 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici) prevede, all'art. 4-quater (Sperimentazione e semplificazioni in materia contabile) che «Al fine di semplificare e accelerare le procedure di assegnazione di fondi nel corso della gestione, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le variazioni di bilancio di cui agli articoli 24, comma 5-bis, 27, 29 e 33, commi 4-ter e 4-sexies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono disposte con **decreti del Ragioniere generale dello Stato**».
> Quanto alla **Sport e Salute s.p.a.** si ricorda che la società ha sostituito la CONI Servizi s.p.a. per effetto dell'art. 1, comma 633, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019).

Lo stato di previsione del Ministero della giustizia (A.C. 2305, Tab. 5) si articola in **2 missioni** e **6 programmi**:

- *pro quota*[6] la **missione n. 6**, denominata **Giustizia**, articolata in 4 programmi di spesa:
  - Amministrazione penitenziaria;
  - Giustizia civile e penale;
  - Giustizia minorile e di comunità;
  - Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria.
- *pro quota*, la missione n. 32, denominata **Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche**, cui fanno riferimento i programmi:
  - Indirizzo politico;
  - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza.

I **6 programmi**, intesi quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni, rappresentano le **unità di voto parlamentare**.

Nella **Nota integrativa** che accompagna lo stato di previsione, sono evidenziate le **7 priorità politiche dell'azione del Ministero**, come stabilite dall'Atto di indirizzo del Ministro (emanato il 23 settembre 2019).

[6] L'espressione "pro quota" indica che, come viene specificato oltre, alcuni programmi della medesima missione sono compresi nello stato di previsione di altri Ministeri.

Le priorità politiche del Ministero della Giustizia

1. Il rilancio di una politica sul personale, verso la piena copertura delle piante organiche e la creazione di un ambiente di lavoro orientato al benessere organizzativo.

2. L'avanzamento delle politiche di digitalizzazione, tanto nell'ambito della giurisdizione (avvio del processo penale telematico e estensione del processo civile telematico alla Corte di cassazione e agli Uffici del Giudice di Pace) quanto in quello dell'attività amministrativa.

3. Il miglioramento della qualità amministrativa.

4. Razionalizzazione della spesa ed efficientamento delle strutture penitenziarie e giudiziarie. Per far fronte al fenomeno del sovraffollamento degli istituti penitenziari, avviare il ripensamento complessivo degli spazi detentivi attraverso la realizzazione di nuove strutture, l'ampliamento e ammodernamento delle attuali nonché la nuova destinazione di edifici pubblici dismessi; aumentare le risorse destinate alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle carceri e implementare i sistemi di sicurezza

5. Una giustizia diffusa sul territorio e vicina ai bisogni dei cittadini, da conseguire mediante la piena realizzazione di una estesa rete di **uffici di prossimità** per agevolare l'accesso ai servizi della giustizia anche agli utenti che risiedono in quelle aree del territorio penalizzate dalla minor vicinanza alle sedi giudiziarie; prevedendo altresì, in casi peculiari, una possibile **riorganizzazione** degli **uffici** giudiziari a partire da quelli del **Giudice di Pace**.

6. Un modello di esecuzione penale tra certezza della pena e dignità della detenzione, da attuarsi **valorizzando il lavoro** come forma principale, assieme alla cultura, di rieducazione e reinserimento sociale della persona condannata; incrementando le attività di istruzione, di formazione professionale, di avviamento al lavoro all'interno e all'esterno degli istituti penitenziari, nonché di partecipazione a progetti di pubblica utilità.

7. Una **cooperazione giudiziaria internazionale rafforzata** per il rimpatrio dei detenuti stranieri nei paesi di origine e la lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata.

Sulla base di queste priorità i **5 Centri di responsabilità amministrativa** (CRA) del Ministero hanno formulato gli **obiettivi** della loro azione.

I cinque Centri di responsabilità amministrativa del Ministero della Giustizia sono i quattro Dipartimenti nei quali è strutturato il ministero **(Dipartimento per gli affari di giustizia** DAG; **Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria** DOG; **Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria** DAP e **Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità**) nonché il **Gabinetto e gli uffici di diretta collaborazione del Ministro**.

Lo **stato di previsione** del **Ministero della giustizia**, a seguito delle modifiche approvate in **Senato**, autorizza spese finali, in termini di **competenza**, per **8.901,6 milioni di euro** nel **2020**, 8.847,6 milioni di euro per il 2021 e 8.744,5 milioni di euro per il 2022.

Distinguendo le spese correnti - ossia quelle destinate alla produzione e al funzionamento dei servizi statali nonché alla redistribuzione dei redditi per fini non direttamente produttivi - dalle spese in conto capitale - ossia quelle per investimenti - il complesso delle spese dello stato di previsione del Ministero della giustizia per il 2020 e per il successivo biennio, si articola nel seguente modo:

Spese finali del Ministero della giustizia nel ddl di bilancio, per il triennio 2020-2022

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

	LEGGE DI BILANCIO 2019	PREVISIONI			
		DDL DI BILANCIO 2020	*DIFF. BIL 2020/ BIL 2019*	DDL DI BILANCIO 2021	DDL DI BILANCIO 2022
Spese correnti	8.153,0	8.347,8	*194,8*	8.363,2	8.332,3
Spese in c/capitale	429,1	553,8	*124,7*	484,4	412,3
SPESE FINALI	**8.582,1**	**8.901,6**	***319,5***	**8.847,6**	**8.744,5**
Spese MINISTERO in % spese finali STATO	*1,3%*	*1,3*	-	*1,3%*	*1,3%*

In termini di **cassa**, le **spese finali** del Ministero sono pari a **8.927,8 milioni di euro** nel 2020, a **8.847,6 milioni di euro** nel 2021 e a **8.744,5 milioni di euro** nel 2022.

Rispetto alla legge di bilancio 2019, il disegno di legge di bilancio 2020-2022 espone dunque per il Ministero della Giustizia, **nel triennio di riferimento**, un **andamento** della spesa **crescente nell'anno 2020** e progressivamente decrescente nel biennio 2021-2022.

Con riferimento specifico alle previsioni di spesa per il **2020**, il disegno di legge di bilancio espone spese finali in **aumento** rispetto al **2019**, in termini assoluti, in misura pari a 319,5 milioni di euro (+3,7%). Tale differenza positiva deriva dagli effetti congiunti di un aumento delle spese di parte corrente pari a 194,8 milioni di euro e delle spese di parte capitale pari a 124,7 milioni di euro.

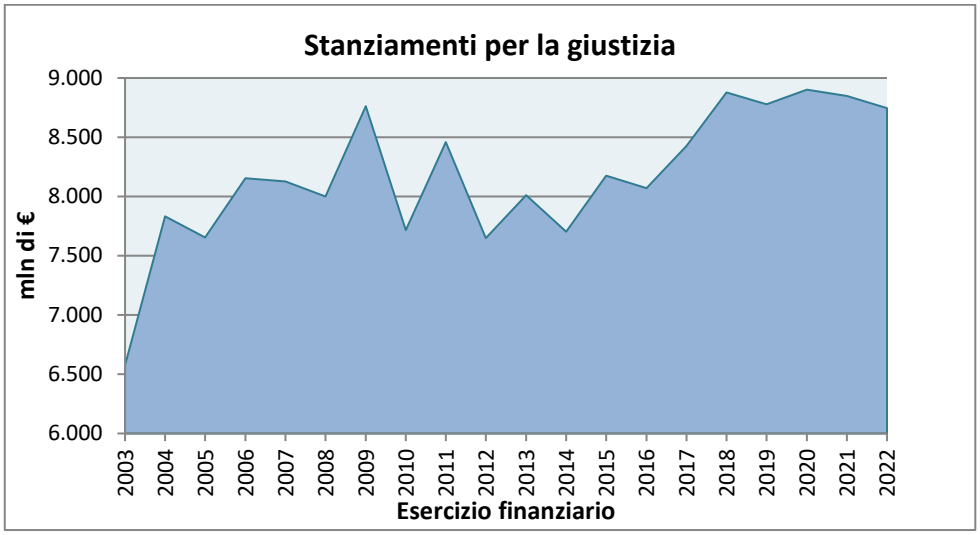

Sempre con riferimento alle **previsioni di spesa per il 2020**, la seguente tabella evidenzia le **modifiche** che il disegno di legge di bilancio, **come modificato al Senato**, apporta alla **legislazione vigente**, con interventi sia di prima che di seconda sezione, ai fini della determinazione delle **previsioni di spesa c.d. integrate**.

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

	2019	2020						
	LEGGE DI BILANCIO	BLV*	MANOVRA DDL ORIGINARIO			MODIFICHE SENATO		
			SEZ. II	SEZ. I	BILANCIO INTEGRATO AS 1586	SEZ. II	SEZ. I	BILANCIO INTEGRATO AC 2305
Spese correnti	8.153,0	8.364,3	-42,5	+14,2	**8.336,0**	-3,0	+14,8	**8.347,8**
Spese in c/capitale	429,1	566,6	-12,8	-	**553,8**	-	-	**553,8**
SPESE FINALI	8.582,1	8.930,9	-55,3	+14,2	**8.889,7**	**-3,0**	**+14,8**	**8.901,6**

* La colonna BLV è tratta dal Ddl di bilancio originario e rappresenta la legislazione vigente nel periodo precedente all'entrata in vigore della manovra in esame.

Si ricorda, infatti, che sul processo di formazione delle dotazioni finanziarie per l'esercizio 2020 possono incidere, sotto il profilo quantitativo, le rimodulazioni proposte dalle Amministrazioni sulla base dei criteri di **flessibilità** previsti dalla normativa vigente. **Il Ministero della giustizia non si è avvalso della possibilità di effettuare in sezione II rimodulazioni**.

La seconda sezione può incidere - attraverso rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni - sugli stanziamenti sia di parte corrente che di parte capitale previsti a legislazione vigente[7]. Il comma 3-*ter* dell'articolo 23 prevede esplicita

[7] In particolare, l'articolo 23, comma 3, lettera b), della legge n. 196/2009, ha previsto che con la seconda sezione possano essere rifinanziate, definanziate e riprogrammate, per un periodo

evidenza contabile delle variazioni relative alle autorizzazioni legislative di spesa, in apposito allegato conoscitivo, da aggiornare all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

Il Ministero della giustizia si è avvalso della possibilità di procedere a **definanziamenti** - che ha operato **per 55,3 milioni di euro** - dei quali si darà conto analizzando i singoli programmi. Il **Senato** ha operato un **ulteriore definanziamento** di **3 milioni di euro**.

A questi due dati – rimodulazioni e rifinanziamenti/definanziamenti - si devono **aggiungere** poi gli **effetti finanziari** derivanti dalle disposizioni contenute nella **prima sezione** del disegno di legge, che nel caso specifico del Ministero della giustizia determinavano nel disegno di legge originario (A.S. 1586) un **aumento** delle previsioni di competenza pari a **14,2 milioni di euro**.

A seguito delle modifiche apportate dal **Senato**, per effetto dell'attuale articolato della Sezione I del disegno di legge, le previsioni di competenza del Ministero della Giustizia sono **aumentate di ulteriori 14,8 milioni di euro**. La Sezione I del disegno di legge aumenta dunque gli stanziamenti del Ministero della Giustizia di 28,9 milioni di euro.

In sintesi, dunque, gli **stanziamenti per il Ministero della giustizia** per effetto del disegno di legge di bilancio sono **ridotti di circa 29 milioni rispetto al bilancio a legislazione vigente**.

Così determinato il bilancio integrato del **Ministero della giustizia** in **8.901,6 milioni di euro**, si rileva che gli stanziamenti autorizzati per l'anno 2020 corrispondono all'**1,3% del totale delle spese finali dello Stato**.

Dall'analisi dei bilanci statali per gli anni 2006-2020 risulta che **la percentuale delle spese del Ministero della giustizia in rapporto alle spese finali dello Stato** è progressivamente diminuita passando dall'1,7% del 2006 all'odierno 1,3%. Nel corso della XVI legislatura, la percentuale ha oscillato tra l'1,4% e l'1,6% per scendere all'1,3% a partire dall'esercizio 2013 e fino al 2017. Nel rendiconto 2018 la percentuale è salita all'1,4% e tale è rimasta anche con l'assestamento del bilancio 2019. Nelle **previsioni per il 2020**, invece, tale percentuale cala all'**1,3%** rispetto ai complessivi stanziamenti del bilancio statale.

temporale anche pluriennale, le dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi. Tale disposizione, in sostanza, è finalizzata a spostare nell'ambito della seconda sezione del disegno di legge di bilancio le variazioni di autorizzazioni legislative di spesa prima effettuate con le tabelle C, D ed E della legge di stabilità.

3. L'analisi della spesa per Missioni e programmi

Le dotazioni finanziarie assegnate al Ministero della giustizia per il 2020, pari a circa **8 miliardi e 901 milioni di euro**, sono allocate su **2 missioni**, di cui la **principale** è "**Giustizia**", che rappresenta circa il 98% del valore della spesa finale complessiva del Ministero.

La tabella seguente espone le **previsioni di bilancio integrate** per il **2020** per ciascuna missione/programma di spesa del Ministero a raffronto con i dati dell'esercizio **2019**.

La tabella evidenzia altresì le **modifiche** che il disegno di legge di bilancio apporta alla **legislazione vigente 2019**, con interventi sia di Sezione I che di Sezione II, ai fini della determinazione delle **previsioni di spesa c.d. integrate relative a ciascuna missione/programma**.

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA									
	Missione/Programma	2019		2020					
		LEGGE DI BILANCIO	ASSEST.	BLV	MODIFICHE SEZ. II		DDL BILANCIO SEZ. II	EFFETT I SEZ. I	DLB INTEGRATO SEZ I+SEZ II
					Rimodul. a.23 c. 3 lett a); a. 30 c. 1	*Variazioni a.23 c. 3 lett b)*			
1	**Giustizia (6)**	**8.359,2**	**8.568,5**	**8.759,8**	**-**	***-41,3***	**8.718,5**	***28,8***	**8.747,2**
1.1	Amministrazione penitenziaria (6.1)	2.883,2	2.985,8	3.024,5	-	*-20,0*	3.004,5	***1,2***	*3.005,7*
1.2	Giustizia civile e penale (6.2)	4.064,6	4.158,7	4.273,9	-	*-17,7*	4.256,2	***22,7***	*4.278,9*
1.3	Giustizia minorile e di comunità (6.3)	272,4	281,6	275,7	-	*-1,6*	274,1	*+3,9*	*278,0*
1.4	Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (6.6)	1.138,9	1.142,4	1.185,6	-	*-2,0*	1.183,6	***+1,0***	*1.184,6*
2	**Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)**	**223,0**	**208,3**	**171,1**	**-**	***-16,9***	**154,2**	*+0,1-*	***154,3***
2.1	Indirizzo politico (32.2)	51,6	36,8	57,1	-	*-16,0*	41,1	-	*41,1*
2.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	171,4	171,4	114,1	-	*-1,0*	113,1	***+0,1***	*113,2*
	SPESE FINALI MINISTERO	**8.582,1**	**8.776,7**	**8.930,9**	**-**	**-58,3**	**8.872,7**	**+28,9**	**8.901,5**

- tra parentesi la numerazione generale della Missione/programma.

3.1. La missione "Giustizia"

La **missione n. 6**, "Giustizia" - dotata per il 2020 di stanziamenti di competenza pari a **9.153,4 milioni di euro** - a partire dal 2017, **non è più di integrale pertinenza del Ministero della Giustizia**.

Dei 7 programmi che la compongono, infatti, solo 4 sono attribuiti ai centri di responsabilità del Ministero e sono esposti in tabella n. 5; i restanti 3 sono di pertinenza del **Ministero dell'economia** e sono esposti in tabella n. 2.

Di seguito, la rappresentazione grafica della ripartizione della Missione "Giustizia" tra il Ministero della giustizia e quello dell'economia e delle finanze.

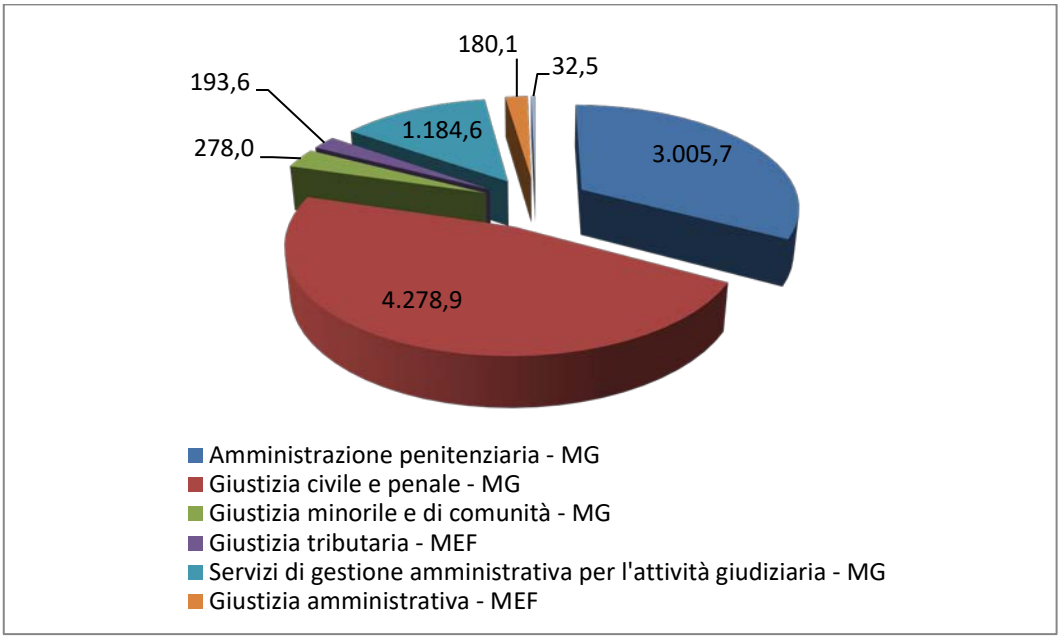

In particolare, il ***Ministero dell'economia*** è responsabile dei seguenti programmi:

- 6.5. **Giustizia tributaria**, di pertinenza del *Dipartimento delle finanze*: **193,6 milioni di euro** (invariato rispetto al bilancio a legislazione vigente);
- 6.7. **Giustizia amministrativa**, di pertinenza del *Dipartimento del tesoro*, **180,1 milioni di euro** (con un rifinanziamento di 5 milioni rispetto al bilancio a legislazione vigente);
- 6.8. **Autogoverno della magistratura**, di pertinenza del *Dipartimento del tesoro*, **32,5 milioni di euro** (**definanziato** per 2 milioni di euro con un intervento di Sezione II).

Per quanto riguarda i **programmi di competenza del Ministero della Giustizia**, **considerando gli effetti della manovra**, le **spese finali** della Missione Giustizia sono pari a **8.747,2 milioni di euro** per il **2020.** Rispetto alla dotazione a legislazione vigente (8.759,8 milioni), tale missione registra una **diminuzione di circa 13 milioni di euro**.

La missione è articolata in **4 programmi di spesa:**

- 1.1. Amministrazione penitenziaria – 3.005,7 mln di euro;
- 1.2. Giustizia civile e penale – 4.278,9 mln di euro;

- 1.3. Giustizia minorile e di comunità – 278,0 mln di euro;
- 1.4. Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria – 1.184,6 mln di euro.

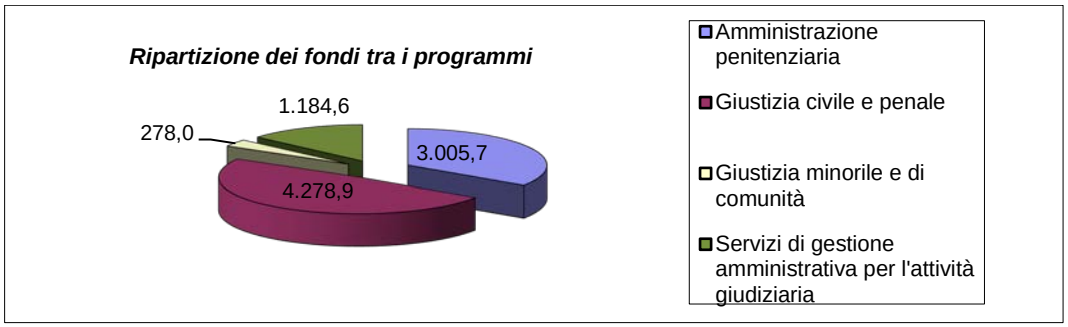

Programma 1.1: Amministrazione penitenziaria

Sono tradizionalmente ricondotte al programma le seguenti attività: coordinamento tecnico operativo del personale penitenziario e dei collaboratori esterni; assistenza ai detenuti per il reinserimento nel mondo del lavoro; trattamento penitenziario detenuti ed internati; politiche di ordine e di sicurezza per i detenuti negli istituti penitenziari; funzionamento e sicurezza istituti penitenziari; realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell'ambito dell'edilizia carceraria.

Il Programma è interamente gestito dal ***Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria*** (DAP).

In base alla **Nota integrativa**, nella gestione del Programma il DAP si prefigge i seguenti **obiettivi** (per i quali individua azioni correlate ed indicatori di risultato)[8]:

1. Assicurazione e rafforzamento dell'ordine e della sicurezza degli istituti penitenziari e durante le traduzioni;
2. Progettazione, ristrutturazione e razionalizzazione delle infrastrutture e degli impianti degli istituti penitenziari;
3. Miglioramento delle condizioni di detenzione;
4. Valorizzazione delle risorse umane, reclutamento, formazione ed efficienza gestionale.

Lo stanziamento per il **programma amministrazione penitenziaria** nel **bilancio di previsione 2020** è pari a **3.005,7 mln di euro**, in **aumento rispetto alle previsioni 2019** (+122,5 mln) ma in diminuzione rispetto al bilancio a legislazione vigente (-18,8 mln).

[8] Si tratta dei medesimi obiettivi previsti tanto per la manovra del 2018 che per quella del 2019.

Missione Giustizia **Programma Amministrazione penitenziaria (6.1)**	**2018**	**2019**	**2020**				
	RENDICONTO	**LEGGE DI BILANCIO**	**BLV**	***MODIFICHE SEZ. II*** ***Variazioni a.23 c. 3 lett b)***	**DDL BILANCIO SEZ. II**	***EFFETTI SEZ. I***	**DLB INTEGRATO SEZ I+SEZ II**
	3.037,8	2.883,2	3.024,5	-20,0	**3.007,5**	*+1,2*	**3.005,7**

Il bilancio dell'amministrazione penitenziaria – così come tutto il bilancio del Ministero della giustizia – non prevede rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi né rifinanziamenti. Sono invece presenti alcuni **definanziamenti** che determinano una diminuzione delle previsioni pari a **20 milioni di euro**, ed effetti derivanti dalla **prima parte del disegno di legge**, che determinano un aumento di **1,2 milioni di euro**, che di seguito si evidenziano.

Missione Giustizia – Programma Amministrazione penitenziaria							
1. Missione Giustizia (6)		**2020**					
		BLV	***MODIFICHE SEZ. II*** ***Variazioni a.23 c. 3 lett b)***	**DDL BILANCIO SEZ. II**	***EFFETTI SEZ. I***	**DLB INTEGRATO SEZ I+SEZ II**
1.1	**Amministrazione penitenziaria (6.1)**	3.024,5	**-20,0**	3.007,5	***+1,2***	3.005,7
1600	Competenze fisse e accessorie al personale amministrativo e di magistratura	198,5		198.5	*+0,5*	199,0
1601	Competenze fisse e accessorie al personale di polizia penitenziaria	1.959,0	-	1.959,0	*+0,2*	
7321	Spese per l'acquisto di attrezzature e impianti	29,9	-3,3	26,6	-	26,6
1766	Spese riguardanti il mantenimento e l'assistenza dei detenuti	134,5	-10,0	124,5	-	124,5
7300	Spese per l'acquisto, l'installazione, l'ampliamento di immobili, strutture e impianti dell'amministrazione penitenziaria	39,2	-1,4	37,8	-	37,8
7301	Manutenzione straordinaria degli immobili – Fondo opere	36,4	-1,7	34,7	-	34,7

Missione Giustizia – Programma Amministrazione penitenziaria						
1. Missione Giustizia (6)		2020				
		BLV	*MODIFICHE SEZ. II* *Variazioni* *a.23 c. 3 lett b)*	DDL BILANCIO SEZ. II	*EFFETTI SEZ. I*	DLB INTEGRATO SEZ I+SEZ II
1673	Vestiario e armamenti del Corpo di polizia penitenziaria	9,5	-1,0	8,5		8,5
1671	Spese per acquisto di beni e servizi	10,7	-0,2	10,5	*+0,5*	11,0
1687	Manutenzione ordinaria degli immobili	26,8	-2,0	24,8	-	24,8
1751	Spese per il funzionamento del sistema informativo	1,1	-0,5	0,6	-	0,6

Tra i **definanziamenti**, spiccano i **10 milioni** del capitolo 1766, relativo alle spese di mantenimento dei detenuti: in particolare, la riduzione colpisce le **spese per la fornitura del vitto** (1766/1).

Il cap. 1687, relativo alla **Manutenzione ordinaria degli immobili**, registra un **definanziamento** di 2 milioni per il 2020 e 2021 e di 5 milioni per il 2022.

Quanto agli **effetti prodotti dalla prima sezione del disegno di legge**, si registra un aumento di **200 mila euro** degli stanziamenti finalizzati a corrispondere le competenze al personale di polizia penitenziaria nonché, a seguito dell'esame in Senato:

- un incremento di mezzo milione di euro per il personale amministrativo del DAP (effetto dell'art. 1, commi 422-423 del ddl sul cap. 1600);
- un incremento di mezzo milione di euro per l'acquisto di beni e servizi (cap. 1671).

Dall'analisi disegno di legge di bilancio per **capitoli** emerge che gran parte dello stanziamento a disposizione dell'amministrazione penitenziaria risulta assorbito dalle spese di *funzionamento* che sono prevalentemente relative alle **spese di personale**. In particolare, il bilancio evidenzia:

- 2.086,7 mln di euro per il personale di **polizia penitenziaria**;
- 212,6 mln di euro destinati al **personale amministrativo e** ai **magistrati**.

Ulteriori capitoli di interesse sono:

- Manutenzione ordinaria degli immobili (cap. 1687): 24,8 mln, invariato rispetto al bilancio a legislazione vigente (stanziamento raddoppiato rispetto al rendiconto 2018, che prevedeva 13,4 mln). Il disegno di legge introduce un definanziamento di questo capitolo per 2 milioni di euro (che divengono 5 per il 2022);

- Spese per l'acquisto di **attrezzature e impianti** (cap. 7321): 26,6 mln. Il capitolo registra un **definanziamento** di 3,2 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio, imputato alle spese **per gli istituti di prevenzione e di pena** di cui al R.D. 787/1931;

- Spese per la gestione ed il funzionamento del laboratorio centrale per la **banca nazionale del DNA** (cap. 1752): **2,3 milioni di euro** (sostanzialmente invariato rispetto alla legislazione vigente ed ai precedenti esercizi);

- Spese per il funzionamento del **Garante** nazionale dei diritti delle persone detenute (cap. 1753): **400.000 euro** (invariato rispetto ai precedenti esercizi).

Per quanto riguarda le **spese relative ai detenuti**, si evidenziano i seguenti capitoli, invariati rispetto al bilancio a legislazione vigente:

- spese per la **rieducazione** (cap. 1761): **6,8 mln** (in diminuzione rispetto al rendiconto 2018, nel quale lo stanziamento definitivo di competenza era di 7,8 mln);

- spese per **mercedi** ai detenuti (cap. 1764): **118 milioni di euro** (in aumento rispetto ai 111 mln del rendiconto 2018);

- sgravi fiscali e **agevolazioni** alle **imprese che assumono detenuti** (cap. 1765): **15,1 milioni di euro** (invariato rispetto al rendiconto 2018);

Un **definanziamento di 10 milioni** riguarda invece le spese per il mantenimento e l'assistenza dei detenuti (cap. 1766) che passa dai 134,5 mln a legislazione vigente a 124,5 milioni. Il definanziamento è imputato alle spese per la **fornitura di vitto** alle persone detenute (art. 9 della l. 354/1975)

Per quanto riguarda gli *investimenti*, relativi alla realizzazione di nuove infrastrutture, al potenziamento e ristrutturazione dell'**edilizia carceraria,** il bilancio 2020 del Ministero stanzia **72,6 milioni di euro**, così ripartiti:

- sul **capitolo 7300**, *Spese per l'acquisto, l'installazione, l'ampliamento di immobili, strutture e impianti per l'amministrazione penitenziaria*, risultano iscritti **37,9 milioni di euro**, con un **definanziamento** di 1,4 mln.

- sul **capitolo 7301**, *Manutenzione straordinaria degli immobili* (c.d. ***Fondo opere***) si prevedono stanziamenti per **34,7 milioni di euro**, con un **definanziamento** di 1,7 mln.

Un approfondimento sulla destinazione di queste autorizzazioni di spesa è contenuto negli allegati alla tabella n. 5.

Programma 1.2: Giustizia civile e penale

Sono ricondotte al programma le seguenti attività: attività connesse all'esercizio della giurisdizione civile e penale; attività delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie; servizi relativi al funzionamento degli uffici giudiziari; adempimenti connessi alle consultazioni elettorali e compensi dei presidenti e dei componenti degli uffici elettorali; attività di verbalizzazione degli atti processuali e videoconferenza nell'ambito dei procedimenti giudiziari; attività di gestione e manutenzione degli immobili sedi degli uffici giudiziari; gestione di beni e servizi, anche informatici, dell'amministrazione giudiziaria; sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia; trasferimenti per la formazione iniziale e permanente dei magistrati (Scuola superiore della magistratura).

Il Programma è interamente gestito dal ***Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi*** (DOG).

In base alla **Nota integrativa**, nella gestione del Programma il DOG si prefigge i seguenti **obiettivi** (per i quali individua azioni correlate ed indicatori di risultato)[9]:

1. Attività degli uffici giudiziari e supporto alla giurisdizione;
2. Innovazione, efficientamento e modernizzazione degli uffici giudiziari.

Lo **stanziamento** nel bilancio di previsione 2020 per questo programma è pari a **4.278,9 milioni di euro**, in **aumento** tanto rispetto alle previsioni **2019** quanto rispetto al bilancio a legislazione vigente (+5 mln).

1. Missione Giustizia **Programma Giustizia civile e penale (6.2)**	**2018**	**2019**	**2020**				
	RENDICONTO	**LEGGE DI BILANCIO**	**BLV**	***MODIFICHE SEZ. II*** ***Variazioni a.23 c. 3 lett b)***	**DDL BILANCIO SEZ. II**	***EFFETTI SEZ. I***	**DLB INTEGRATO SEZ I+SEZ II**
	4.139,7	4.064,6	4.273,9	-17,7	**4.256,2**	*+22,7*	**4.278,9**

[9] Si tratta dei medesimi obiettivi previsti tanto per la manovra del 2018 che per quella del 2019.

Il bilancio della giustizia civile e penale presenta sia **definanziamenti**, che determinano una riduzione delle previsioni pari a **17,7 milioni di euro**, che effetti derivanti dalla **prima parte del disegno di legge**. In particolare, il disegno di legge originario prevedeva un **aumento** di **14 milioni di euro** che, a seguito dell'esame in **Senato**, sono divenuti **22,7 mln**.

Di seguito si evidenziano questi interventi.

Missione Giustizia – Programma Giustizia civile e penale						
1. Missione Giustizia (6)		**2020**				
		BLV	***MODIFICHE SEZ. II*** ***Variazioni*** ***a.23 c. 3 lett b)***	**DDL BILANCIO SEZ. II**	***EFFETTI SEZ. I***	**DLB INTEGRATO SEZ I+SEZ II**
1.2	**Giustizia civile e penale (6.2)**	4.273,9	**-17,7**	4.256,2	***+22,7***	4.270,2
1400	Competenze fisse al personale della magistratura giudiziaria al netto IRAP	1.779,3	-	1.779,3	*+13,1*	1.792,4
1402	Competenze fisse al personale civile al netto IRAP	1.283,3	-	1.283,3	*+6,3*	1.289,6
1404	Somme per buoni pasto al personale	26,8	-	26,8	*+0,1*	26,9
1421	Somme dovute a titolo di IRAP sulle retribuzioni ai dipendenti	87,0	-	87,0	*+0,4*	87,4
1431	Somme dovute a titolo di IRAP sulle retribuzioni ai dipendenti	116,0	-	116,0	*+0,9*	116,9
1462	Spese per l'acquisto di beni e servizi	48,9	-2,0	46,9	-	46,9
7203	Spese per lo sviluppo del sistema informativo	277,8	-6,5	271,3	-	271,3
1451	Spese per l'acquisto di beni e servizi (uffici giudiziari)	135,4	-4,8	130,6	-	130,6
1535	Fondo per interventi urgenti relativi alla funzionalità degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari, con particolare riferimento alle aree colpite da eventi sismici	-	-	-	*+2,0*	2,0

Missione Giustizia – Programma Giustizia civile e penale						
1. Missione Giustizia (6)		2020				
		BLV	*MODIFICHE SEZ. II* *Variazioni* *a.23 c. 3 lett b)*	DDL BILANCIO SEZ. II	*EFFETTI SEZ. I*	DLB INTEGRATO SEZ I+SEZ II
1550	Spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari	*259,0*	*-4,4*	*254,6*	-	254,6

Il **definanziamento di 17,7 mln di euro** è prevalentemente imputato al capitolo relativo allo sviluppo del sistema informativo e riguarda l'**informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria** (-6,5 milioni); ulteriori tagli riguardano il funzionamento degli uffici giudiziari (-4,4 milioni) e le spese per la verbalizzazione degli atti processuali (-2 milioni).

Quanto agli **effetti prodotti dalla prima sezione del disegno di legge**, l'incremento di circa **20 milioni** è legato alle **retribuzioni** del personale, per fare fronte alle assunzioni previste dal disegno di legge (art. 1, commi 415-425) nonché – per circa **2 milioni** di euro – al Fondo per il finanziamento degli interventi urgenti per assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari, con particolare riferimento alle aree colpite da eventi sismici (art. 1, comma 417).

Nel bilancio integrato 2020 la principale voce di spesa del programma Giustizia civile e penale è rappresentata dalle **spese di personale**. In particolare:

- per il personale civile sono stanziate risorse per 1.423,4 milioni di euro;
- per il personale di magistratura sono stanziati 1.914,3 milioni.

Sempre in relazione al *funzionamento*, si segnalano i seguenti capitoli:

- cap. 1478, *Istituzione e funzionamento della* ***Scuola superiore della magistratura***, che reca stanziamenti per 13,3 milioni (sostanzialmente invariati rispetto ai precedenti esercizi);
- cap. 1501, *Spese per la gestione e il funzionamento del* ***sistema informativo***, che reca stanziamenti per 49,9 mln di euro (erano 63,4 mln nell'assestamento 2017).
  La **Nota preliminare** al bilancio evidenzia che negli ultimi esercizi lo **stanziamento** di bilancio per il funzionamento dei sistemi informativi è

risultato **insufficiente** alla copertura delle necessità tanto da rendere indispensabile l'attribuzione, in corso d'anno, di risorse aggiuntive.

- cap. 1550, *Spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari* che, scontato il **definanziamento di 4,4 mln** di euro, reca stanziamenti per 254,6 mln di euro (264,1 nel rendiconto 2018).

In merito agli *investimenti*, si segnala che il capitolo 7200, *Spese per l'acquisto e l'installazione di opere prefabbricate, strutture e impianti, nonché per l'acquisto, l'ampliamento, la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione straordinaria di **immobili** sia per gli uffici dell'amministrazione centrale che per quelli giudiziari* reca uno stanziamento di **80,7 milioni di euro** (+6,9 mln rispetto alle previsioni assestate del 2019).

Programma 1.3: Giustizia minorile e di comunità

Sono ricondotte al programma le seguenti attività: attuazione dei provvedimenti del giudice minorile, attuazione esecuzione penale esterna e di messa alla prova; organizzazione e funzionamento dei servizi minorili e degli uffici per l'esecuzione penale esterna; trattamento, interventi e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie; cooperazione internazionale in materia civile minorile; rapporti con gli organismi internazionali in tema di giustizia minorile e di esecuzione penale esterna; attività inerenti la nomina dei componenti esperti dei tribunali minorili; realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione per la giustizia minorile e di esecuzione penale esterna.

Il Programma è interamente gestito dal ***Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità*** (DGMC).

In base alla **Nota integrativa**, nella gestione del Programma il DGMC si prefigge i seguenti **obiettivi** (per i quali individua azioni correlate ed indicatori di risultato) [10]:

1. Esecuzione penale; giustizia penale minorile e esecuzione penale esterna;
2. Cooperazione internazionale in materia civile minorile;
3. Miglioramento dell'organizzazione e della capacità amministrativa;
4. Sviluppo del personale.

Il **bilancio di previsione 2020** reca uno **stanziamento** per la giustizia minorile e di comunità di **278,0 milioni di euro**, in aumento rispetto al bilancio a legislazione vigente (+2,3 mln) e al rendiconto 2018.

[10] Si tratta dei medesimi obiettivi previsti tanto per la manovra del 2018 che per quella del 2019.

1. Missione Giustizia **Programma Giustizia minorile e di comunità (6.3)**	**2018**	**2019**	**2020**				
	RENDICONTO	**LEGGE DI BILANCIO**	**BLV**	***MODIFICHE SEZ. II*** ***Variazioni a.23 c. 3 lett b)***	**DDL BILANCIO SEZ. II**	***EFFETTI SEZ. I***	**DLB INTEGRATO SEZ I+SEZ II**
	277,8	272,4	275,7	-1,6	**274,1**	*+3,9*	**278,0**

Il bilancio della giustizia minorile e di comunità presenta un **definanziamento** pari a **1,7 milioni di euro** nonché, dopo l'esame in Senato, un **incremento di 3,9 milioni** per effetto dell'**articolato** del ddl (imputabili alle assunzioni). Le modifiche intervengono sui seguenti capitoli:

Missione Giustizia – Programma Giustizia minorile e di comunità						
1. Missione Giustizia (6)		**2018**				
		BLV	***MODIFICHE SEZ. II*** ***Variazioni a.23 c. 3 lett b)***	**DDL BILANCIO SEZ. II**	***EFFETTI SEZ. I***	**DLB INTEGRATO SEZ I+SEZ II**
1.2	**Giustizia minorile e di comunità (6.3)**	275,7	**-1,7**	274,1	***+3,9***	278,0
2000	Competenze fisse e accessorie al personale amministrativo e di magistratura	124,4	-	124,4	*+2,7*	127,1
2032	Somme dovute a titolo di IRAP sulle retribuzioni ai dipendenti	8,2	-	-	*+0,2*	
2131	Spese per gli interventi nei confronti delle persone sottoposte a provvedimenti giudiziari	2,0	-0,8	1,2	_	1,2
2025	Gestione mense di servizio per il personale	0,7	-0,3	0,4		0,4
2061	Spese per l'acquisto di beni e servizi	17,0	-0,2	16,8	*+1,0*	17,8
2121	Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo	1,3	-0,4	0,9		0,9

Il programma è assorbito per circa 3/4 da stanziamenti per il **personale**:

- per il personale amministrativo e di magistratura, 139,4 milioni di euro;

- per la polizia penitenziaria, 63,6 milioni di euro.

Programma 1.4: Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria"

Il programma attiene alla gestione delle attività inerenti alle prove concorsuali per l'abilitazione alla professione forense e l'accesso alla professione notarile; la gestione degli adempimenti connessi alle consultazioni elettorali relativi a nomine, notifiche dei Presidenti di seggio e funzionamento degli uffici compreso l'Ufficio centrale per il referendum; la gestione delle spese di giustizia e di intercettazione; la gestione delle spese inerenti le indennità da corrispondere alla magistratura onoraria; il contenzioso relativo ai diritti umani in materia civile e penale; l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia civile e penale, incluso la gestione del Fondo di solidarietà per il coniuge separato in stato di bisogno; le attività inerenti le notifiche, le esecuzioni e i protesti in materia giudiziaria; le attività di cooperazione giudiziaria in materia di giustizia civile e penale; rapporti con UE, ONU e altri organismi internazionali in materia di prevenzione.

Il Programma è interamente gestito dal ***Dipartimento degli affari di giustizia*** **(DAG)**.

In base alla **Nota integrativa**, nella gestione del Programma il DAG si prefigge i seguenti **obiettivi** (per i quali individua azioni correlate ed indicatori di risultato)[11]:

1. Sviluppo e funzionamento dei servizi istituzionali del dipartimento;
2. Rafforzamento della cooperazione giudiziaria internazionale;
3. Razionalizzazione e tempestiva utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili per spese di giustizia di cui al DPR n. 115/02. Assicurare un periodico monitoraggio della relativa spesa;
4. Gestione del contenzioso civile di cui alla legge Pinto.

Il **bilancio di previsione 2020** reca uno **stanziamento** di **1.184,6 milioni di euro** pressoché integralmente imputato a *spese correnti*.

1. Missione Giustizia **Programma Serv. di gestione amm.va per l'attività giudiziaria (6.6)**	**2018**	**2019**	**2020**				
	RENDICONTO	**LEGGE DI BILANCIO**	**BLV**	***MODIFICHE SEZ. II*** ***Variazioni a.23 c. 3 lett b)***	**DDL BILANCIO SEZ. II**	***EFFETTI SEZ. I***	**DLB INTEGRATO SEZ I+SEZ II**
	1.232,4	1.138,9	**1.185,6**	-2	**1.183,6**	*+1,0*	**1.184,6**

[11] Si tratta dei medesimi obiettivi previsti tanto per la manovra del 2018 che per quella del 2019.

Il bilancio di questo programma presenta un solo **definanziamento**, mentre, quanto agli effetti derivanti dalla **prima parte del disegno di legge**, si segnala per effetto dell'art. 1, comma 426, la creazione del capitolo di bilancio 1386 con uno stanziamento di 1 milione di euro per il sostegno alle vittime dei reati.

Missione Giustizia – Programma Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria						
1. Missione Giustizia (6)		**2020**				
		BLV	***MODIFICHE SEZ. II*** ***Variazioni*** ***a.23 c. 3 lett b)***	**DDL BILANCIO SEZ. II**	***EFFETTI SEZ. I***	**DLB INTEGRATO SEZ I+SEZ II**
1.4	**Servizi di gestione amm.va per l'attività giudiziaria**	1.185,6	**-2,0**	1.183,6	**-**	1.183,6
1363	Spese per intercettazioni	218,7	-2,0	116,7	-	116,7
1386	Spese per l'assistenza delle vittime di reato, e in particolare per la tutela sociale e assistenziale delle stesse	-	-	-	*+1,0*	1,0

Il **definanziamento di 2 mln di euro** per il 2020 è interamente imputato al capitolo relativo alle **spese per intercettazioni**.

Il capitolo è tagliato di 5 milioni di euro anche nei successivi due esercizi, 2021 e 2022.

Si ricorda che, nell'ultima relazione sullo stato delle spese di giustizia, presentata dal Ministro nel settembre 2019 (DOC XCV, n. 2), si sottolinea come "nell'anno 2018 è stata sostenuta una spesa di euro 205.000.000 circa, inferiore dunque allo stanziamento definitivo di bilancio del cap. 1363 (pari a complessivi euro 230.718.734), con conseguente **insussistenza di situazioni debitorie**". In particolare, la relazione ricorda due accordi transattivi: uno sottoscritto il 4 aprile 2017 con **Telecom Italia**, mediante il quale è stata definita ogni pretesa creditoria per le intercettazioni rese dal 1997 al 2004, mediante la corresponsione della complessiva somma di 20 milioni di euro (a fronte di una originaria pretesa di 110 milioni); uno sottoscritto il 3 ottobre 2018 con **Vodafone Italia**, con il quale è stata definita ogni pretesa creditoria della società per le prestazioni obbligatorie di giustizia rese fino al 31 dicembre 2011, mediante il pagamento di 5,5 milioni di euro (a fronte di una originaria richiesta pari a 10,9 milioni).

Per quanto riguarda le **spese di personale**, per questo programma si segnalano i seguenti stanziamenti:

- **personale civile**: 12,0 milioni di euro.
- personale di **magistratura ordinaria**: 5,6 milioni di euro;
- personale di **magistratura onoraria**: 205 milioni di euro.

Tra le voci di maggior interesse di questo programma si evidenzia il capitolo 1360, relativo alle **spese di giustizia**[12], che reca uno stanziamento di **553 milioni di euro**, in aumento rispetto al bilancio assestato 2019 (546,6 mln) e in diminuzione rispetto al rendiconto 2018 (623,8).

Nella citata ultima relazione sullo stato delle spese di giustizia, presentata dal Ministro nel settembre 2019 (DOC XCV, n. 2), si sottolinea come «i dati in possesso evidenziano una **spesa in costante aumento**, essenzialmente imputabile ai costi crescenti della spesa per i **difensori di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato**, che negli ultimi anni è passata dai 178 milioni circa dell'anno 2012 ai 215 milioni circa dell'anno 2015, ai 271 milioni circa dell'anno 2016, ai 323 milioni circa dell'anno 2017 e fino ai 366 milioni circa dell'anno 2018, comprensivi di IVA e Cassa forense (dati dei consuntivi di spesa)». La stessa relazione ricorda che «tali spese hanno natura obbligatoria e che i relativi parametri di erogazione sono regolati da norme di legge, ragion per cui eventuali risparmi possono essere conseguiti soltanto con l'adozione di provvedimenti normativi che incidano su istituti ed attività previste a garanzia del procedimento giurisdizionale».

Nel programma *Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria* si segnalano inoltre gli stanziamenti previsti dai seguenti capitoli:

- cap. 1264, Spese derivanti dai ricorsi ai fini **dell'equa riparazione** dei danni subiti in caso di violazione del termine ragionevole del processo, che nella previsione 2020 reca uno stanziamento di **180**

[12] Spese di giustizia nei procedimenti penali e in quelli civili con ammissione al gratuito patrocinio. Indennità e trasferte ai funzionari, giudici popolari, periti, testimoni, custodi, ufficiali ed agenti addetti alle sezioni di polizia giudiziaria e diverse - ivi comprese quelle relative alla direzione nazionale ed alle direzioni distrettuali antimafia per le attività di cui all'articolo 371 bis del codice di procedura penale, per l'accertamento dei reati e dei colpevoli. Trasferte alla magistratura onoraria. Spese inerenti alla estradizione di imputati e condannati ed alla traduzione di atti giudiziari in materia penale provenienti dall'estero o diretti ad autorità estere ed alla traduzione per obbligo assunto con convenzione internazionale, di atti giudiziari in materia civile provenienti dall'estero. Spese per la notificazione di atti nelle materie civile ed amministrativa su richiesta del pubblico ministero, di una amministrazione dello stato, di una parte ammessa al gratuito patrocinio o di uno stato estero non recuperabile con le spese di giustizia.

milioni di euro (nel bilancio assestato 2019 erano 200 milioni di euro). Tali stanziamenti vanno peraltro ad aggiungersi a quelli contenuti nello stato di previsione del Ministero dell'economia, pari a **50 milioni di euro** (v. *infra*).

3.2. La missione "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche"

La missione, rispetto alla quale il Ministero della Giustizia gestisce **154,3 milioni di euro**, è articolata in **2 programmi di spesa** (che costituiscono le sole unità di voto parlamentare):

- *Indirizzo politico* – 41,1 milioni di euro;
- *Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza* – 113,2 milioni di euro.

Programma 2.1: Indirizzo politico

Sono ricondotte al programma le seguenti attività: programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di diretta collaborazione all'opera del Ministro), valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo.

Il Programma è interamente gestito dal ***Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro***.

In base alla **Nota integrativa**, nella gestione del Programma il Gabinetto del ministro si prefigge i seguenti **obiettivi** (per i quali individua azioni correlate ed indicatori di risultato)[13]:

1. Miglioramento delle capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo;
2. Rafforzamento delle attività di valutazione e controllo strategico.

Il **bilancio di previsione 2020** reca uno **stanziamento** di **41,1 milioni di euro** (*di cui 33,4 imputati a spese correnti e 7,7 a spese di conto capitale*), in diminuzione rispetto alle previsioni dello scorso anno e al bilancio a legislazione vigente.

[13] Si tratta dei medesimi obiettivi previsti tanto per la manovra del 2018 che per quella del 2019.

2. Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	2018	2019	2020				
	RENDICONTO	LEGGE DI BILANCIO	BLV	*MODIFICHE SEZ. II* *Variazioni a.23 c. 3 lett b)*	DDL BILANCIO SEZ. II	*EFFETTI SEZ. I*	DLB INTEGRATO SEZ I+SEZ II
Programma Indirizzo politico (32.2)	34,0	51,6	**57,1**	-16,0	**41,1**	-	**41,1**

Questo programma prevede infatti un **definanziamento** di circa **16 milioni** di euro interamente imputato al cap. 1112, relativo al *Fondo di parte corrente alimentato dalle risorse finanziarie rivenienti dal riaccertamento dei residui passivi*.

Si evidenzia che presso il ***Gabinetto del Ministro*** e i suoi uffici di diretta collaborazione per il 2020 è prevista la presenza delle seguenti unità di personale[14]:

- 261 unità di personale amministrativo (per una spesa di 9,4 milioni di euro);
- 49 unità di magistratura ordinaria (per una spesa di 7,5 milioni di euro).

Programma 2.2: Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza.

Sono ricondotte al programma le seguenti attività: svolgimento di attività strumentali a supporto dell'amministrazione per garantirne il funzionamento generale tramite la gestione del personale, la gestione comune dei beni e servizi, le attività di informazione e di comunicazione e altre attività a carattere generale.

Il Programma è interamente gestito dal ***Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi*** (DOG).

In base alla **Nota integrativa**, nella gestione del Programma il DOG si prefigge i seguenti **obiettivi** (per i quali individua azioni correlate ed indicatori di risultato)[15]:

1. Miglioramento dello stato di benessere organizzativo e della capacità amministrativa;

[14] Dati tratti dagli allegati nn. 13 e 14 alla tabella n. 5. Con unità di personale si intendono gli anni/persona.

[15] Si tratta dei medesimi obiettivi previsti tanto per la manovra del 2018 che per quella del 2019.

2. Incremento dei livelli di efficienza attraverso il completamento delle attività di riorganizzazione a livello centrale e territoriale e lo sviluppo dei servizi interdipartimentali.

Il **bilancio di previsione 2020** reca uno **stanziamento** di **113,1 milioni di euro** pressoché integralmente imputato a *spese correnti*.

2. Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	2018	2019	2020				
	RENDICONTO	LEGGE DI BILANCIO	BLV	*MODIFICHE SEZ. II* *Variazioni a.23 c. 3 lett b)*	DDL BILANCIO SEZ. II	*EFFETTI SEZ. I*	DLB INTEGRATO SEZ I+SEZ II
Programma Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	155,5	171,4	**114,1**	-1,0	**113,1**	*+0,1*	**113,2**

Come si evince dalla tabella, questo programma, sconta un **definanziamento** di **un milione** di euro imputato prevalentemente alle spese per l'acquisto di beni e servizi. Un incremento di 140 mila euro è imputato al Fondo risorse decentrate (cap. 1511) da interventi di I Sezione.

I 131,8 milioni di euro sono per la maggior parte assorbiti da spese relative al personale:

- le spese di personale per il programma sono pari a 31,9 milioni di euro;
- le spese di gestione del personale sono pari a 68,7 milioni di euro.

Le restanti spese (12,4 mln di euro) sono relative alla gestione comune dei beni e servizi.

4. Le spese per il personale dell'amministrazione giudiziaria

Per completezza di informazione, di seguito si riportano alcuni capitoli del bilancio dello Stato, con il relativo stanziamento, relativi alle spese per il personale della giustizia. Si evidenzia che si tratta di spese obbligatorie, come tali non emendabili.

La prima tabella – i cui dati sono tratti dagli allegati (da n. 3 a n. 16) alla tabella n. 5 (*Stato di previsione del Ministero della* giustizia), per gli anni finanziari 2017 - 2020 - distingue il personale **in base al Centro di responsabilità al quale è assegnato**.

Cap.	*Personale*	*Unità 2016*	*Previsione 2017*	*Unità 2017*	*Previsione 2018*	*Unità 2018*	*Previsione 2019*	***Unità 2019***	***Previsione 2020***
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria									
1600	Personale amministrativo	4.833	151.048.795	4.663	145.426.763	4.656	150.797.925	4.580	150.296.976
1601	Polizia penitenziaria	37.381	1.180.894.764	37.876	1.248.559.554	37.273	1.263.508.380	38.941	1.320.929.818
1602	Magistrati c/o amministrazione centrale	8	1.174.269	7	1.142.346	6	961.565	3	511.923
						41.935	1.415.267.870	**43.524**	**1.471.738.717**
Dipartimento degli affari di giustizia									
1200	Personale amministrativo	268	7.707.507	255	7.326.745	255	7.571.742	281	8.353.077
1201	Magistrati c/o amministrazione centrale	25	3.191.667	20	2.642.955	22	2.955.022	26	4.030.439
						277	10.526.764	**307**	**12.383.516**

Cap.	*Personale*	*Unità 2016*	*Previsione 2017*	*Unità 2017*	*Previsione 2018*	*Unità 2018*	*Previsione 2019*	***Unità 2019***	***Previsione 2020***
Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi									
1400	Magistratura giudiziaria	9.438	1.259.511.678	9.229	1.261.170.691	9.736	1.324.568.527	10.092	1.374.960.696
1412	Magistrati c/o amministrazione centrale	16	2.618.243	16	2.627.605	14	2.625.064	11	2.044.084
1402	Personale amministrativo (cancellerie)	36.958	1.002.115.556	33.778	912.733.547	34.040	946.768.417	34.890	979.247.357
1413	Personale amministrativo	625	18.277.894	675	19.964.074	938	26.271.597	637	20.045.570
						44.728	2.300.233.605	**45.630**	**2.376.297.707**
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità									
2000	Personale amministrativo	2.944	85.252.245	2.989	86.504.128	3.097	92.284.274	3.131	95.149.020
2001	Polizia penitenziaria	1.166	35.966.012	1.143	37.410.948	1.263	42.398.375	1.185	39.748.348
2002	Magistrati c/o amministrazione centrale	5	737.015	5	914.464	7	1.036.777	8	1.186.658
						4.367	135.719.426	**4.324**	**136.084.026**
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del ministro									
1005	Personale amministrativo	234	8.305.707	239	8.626.954	255	9.255.167	261	9.396.322
1008	Magistrati c/o amministrazione centrale	49	7.617.418	50	7.868.047	49	7.704.887	49	7.476.443
						304	16.960.054	**310**	**16.872.765**

Nella tabella che segue, invece, i dati sul personale vengono **riaggregati in base alla categoria**.

Cap.	*Personale*	*Unità 2016*	*Previsione 2017*	*Unità 2017*	*Previsione 2018*	*Unità 2018*	*Previsione 2019*	***Unità 2019***	***Previsione 2020***
Magistratura ordinaria									
1602	Magistrati c/o DAP	8	1.174.269	7	1.142.346	6	961.565	3	511.923
1201	Magistrati c/o DAG	25	3.191.667	20	2.642.955	22	2.955.022	26	4.030.439
1412	Magistrati c/o amministrazione centrale DOG	16	2.618.243	16	2.627.605	14	2.625.064	11	2.044.084
1400	Magistratura giudiziaria	9.438	1.259.511.678	9.229	1.261.170.691	9.736	1.324.568.527	10.092	1.374.960.696
2002	Magistrati c/o DGMC	5	737.015	5	914.464	7	1.036.777	8	1.186.658
1008	Magistrati c/o Gabinetto	49	7.617.418	50	7.868.047	49	7.704.887	49	7.476.443
						9.834	1.339.851.842	**10.189**	**1.390.210.243**
Personale amministrativo									
1600	Personale amministrativo DAP	4.833	151.048.795	4.663	145.426.763	4.656	150.797.925	4.580	150.296.976
1200	Personale amministrativo DAG	268	7.707.507	255	7.326.745	255	7.571.742	281	8.353.077
1402	Personale amministrativo (cancellerie)	36.958	1.002.115.556	33.778	912.733.547	34.040	946.768.417	34.890	979.247.357
1413	Personale amministrativo DOG	625	18.277.894	675	19.964.074	938	26.271.597	637	20.045.570
2000	Personale amministrativo DGMC	2.944	85.252.245	2.989	86.504.128	3.097	92.284.274	3.131	95.149.020
1005	Personale amministrativo Gabinetto	234	8.305.707	239	8.626.954	255	9.255.167	261	9.396.322
						43.241	1.232.949.122	**43.780**	**1.262.488.322**
Polizia penitenziaria									
1601	Polizia penitenziaria DAP	37.381	1.180.894.764	37.876	1.248.559.554	37.273	1.263.508.380	38.941	1.320.929.818
2001	Polizia penitenziaria DGMC	1.166	35.966.012	1.143	37.410.948	1.263	42.398.375	1.185	39.748.348
						38.536	1.305.906.755	**40.126**	**1.360.678.166**

In relazione ai costi per stipendi, competenze e indennità si ricordano, inoltre, le spese per le **indennità dei giudici onorari** (cap. 1362), cioè dei giudici di pace, giudici onorati aggregati, giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari, pari a **204,4 milioni di euro** in ciascuno degli anni del triennio.

Nelle Relazioni sullo stato delle spese di giustizia predisposte dal Ministero (l'ultima trasmessa nel mese di settembre 2019 -DOC XCV, n. 2), è indicata la spesa sostenuta nel corso degli anni in relazione alle varie categorie di giudici che compongono la magistratura onoraria.

(*in mln di €*)

Categorie di magistrati onorari	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Giudici di pace	70,0	75,0	79,0	86,0	90,0	95,5	98
Giudici onorari aggregati e giudici onorari di tribunale	23,0	20,0	21,0	15,0	16,0	16	16
Vice procuratori onorari	30,0	28,0	27,0	29,0	24,0	24	23
TOTALE	**123,0**	**123,0**	**127,0**	**130,0**	**130,0**	**135,5**	**137**

L'ultima relazione evidenzia come «la spesa relativa alla magistratura onoraria ha mostrato, negli ultimi sette anni, un trend in sensibile diminuzione passando da circa 150 milioni di euro (anno 2010) a circa 123 milioni di euro (anno 2018)».

La riduzione di spesa viene collegata dalla relazione, oltre che alle vacanze di organico della magistratura onoraria, ai seguenti provvedimenti, che hanno inciso sul trattamento economico dei magistrati onorari:

- la legge finanziaria per l'anno 2010, che ha introdotto il contributo unificato per i ricorsi avverso le opposizioni a sanzioni amministrative ex art. 23 della legge n. 689/81 (comminate per violazione del codice della strada), che ha determinato, a regime, una consistente riduzione dei ricorsi presentati al giudice di pace con conseguente riduzione di provvedimenti decisori per i quali spettano le indennità previste dall'art. 11 della legge n. 374/91;
- la legge n. 57 del 2016, di riforma della magistratura onoraria, che ha tra l'altro attribuito al presidente del tribunale le funzioni di coordinamento del personale di magistratura onoraria e amministrativo, con la conseguente cessazione, a partire dal 14 maggio 2016, dell'indennità riconosciuta al giudice di pace coordinatore;
- il d.lgs. n. 116 del 2017, recante la riforma organica della magistratura onoraria. «Gli effetti della riforma in itinere della magistratura onoraria, la cui spesa grava sul capitolo 1362/01, si presume decorreranno dagli esercizi successivi al 2019, così come pure gli effetti economici relativi all'immissione in servizio di un nuovo contingente di 400 unità di giudici onorari, i quali, ad oggi, non hanno ancora iniziato il periodo di tirocinio di sei mesi previsto dalla legge (periodo per il quale non è prevista la corresponsione di alcun emolumento)».

Sul capitolo 1362 insistono anche, a partire dal 2015, le spese per la remunerazione dei giudici ausiliari, con uno stanziamento di 7 milioni di euro.

5. Ulteriori poste di bilancio di interesse della Commissione Giustizia (tab. n. 2, n. 8 e n. 10)

5.1. Le entrate: il Fondo Unico Giustizia

In primo luogo si ricorda che lo **Stato di previsione dell'entrata (Tab. n. 1)** prevede un capitolo relativo alle risorse del **Fondo unico giustizia** (cap. 2414); tale capitolo nel bilancio di previsione non riporta somme in entrata in quanto non è possibile preventivare quanto affluirà al bilancio dello Stato nel corso dell'esercizio 2020.

Tale capitolo acquisisce significato in sede di rendiconto del bilancio. Ad esempio, nel **rendiconto** del bilancio **2018** il capitolo registrava **157,9 milioni di euro** (erano stati 141,1 mln nel 2017; 218,4 nel 2016 e 222,9 mln di euro nel 2015).

5.2. Stanziamenti nello stato di previsione del Ministero dell'Economia (tab. 2)

L'attuazione di 3 programmi inseriti nella missione Giustizia è attribuita alla competenza del Ministero dell'economia.

Programma 6.5: Giustizia tributaria

Attengono al programma le seguenti attività: funzionamento della giurisdizione tributaria esercitata dalle Commissioni tributarie regionali e provinciali; funzionamento del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria; assistenza all'attività delle commissioni tributarie. Monitoraggio statistico ed analisi del processo tributario. Normativa del contenzioso tributario, monitoraggio ed analisi della giurisprudenza. Trasferimenti al Garante dei diritti del contribuente.

Il centro di responsabilità **Dipartimento delle finanze** è competente per il **programma n. 6.5.**, **Giustizia tributaria**, per il quale sono stanziati **193,6 milioni di euro** in diminuzione rispetto alle previsioni assestate 2019 (230,6 mln di euro).

1. Missione Giustizia (6) **Programma 19.1 Giustizia tributaria (6.5)**	**2018**	**2019**	**2020**				
	RENDICONTO	**LEGGE DI BILANCIO**	**BLV**	***MODIFICHE SEZ. II*** ***Variazioni a.23 c. 3 lett b)***	**DDL BILANCIO SEZ. II**	***EFFETTI SEZ. I***	**DLB INTEGRATO SEZ I+SEZ II**
	246,9	198,0	**193,6**	-	**193,6**	-	**193,6**

La manovra di bilancio non produce effetti né di I né di II sezione sul bilancio a legislazione vigente. Tra i capitoli di maggior interesse del programma si segnalano:

- 1262, *Spese di funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria*: 3,4 milioni di euro;
- 1268, *Spese di funzionamento delle Commissioni tributarie*: 15,6 milioni;
- 1269, *Spese per i compensi ai componenti delle Commissioni tributarie*: 82,5 milioni.

Programma 6.7: Giustizia amministrativa

Attengono al programma i trasferimenti al Consiglio di Stato, ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia.

Il centro di responsabilità **Dipartimento del tesoro** è competente per il **programma Giustizia amministrativa**, per il quale sono stanziati 180,1 milioni di euro.

1. Missione Giustizia (6) **Programma 19.2 Giustizia amministrativa (6.7)**	**2018**	**2019**	**2020**				
	RENDICONTO	**LEGGE DI BILANCIO**	**BLV**	***MODIFICHE SEZ. II*** ***Variazioni a.23 c. 3 lett b)***	**DDL BILANCIO SEZ. II**	***EFFETTI SEZ. I***	**DLB INTEGRATO SEZ I+SEZ II**
	178,1	175,1	**175,1**	+5,0	**180,1**	-	**180,1**

Il programma registra un **rifinanziamento** di **5 milioni di euro** per il 2020 e di 10 milioni di euro per il 2021 e 2022, imputato al cap. 2170, *Somme da assegnare al Consiglio di Stato e ai Tribunali amministrativi regionali*, che con la previsione di 178 milioni di euro assorbe quasi integralmente lo stanziamento per la giustizia amministrativa.

Programma 6.8: Autogoverno della magistratura

Il centro di responsabilità **Dipartimento del tesoro** è competente anche per il **programma n. 6.8**, **Autogoverno della magistratura**, che prevede i trasferimenti al Consiglio superiore della magistratura, stanziando **32,4 milioni di euro**. Sul programma la manovra di bilancio incide operando un **definanziamento** di circa **2 milioni** di euro.

1. Missione Giustizia (6) **Programma 19.3 Autogoverno della magistratura (6.8)**	**2018**	**2019**	**2020**				
	RENDICONTO	**LEGGE DI BILANCIO**	**BLV**	***MODIFICHE SEZ. II*** ***Variazioni a.23 c. 3 lett b)***	**DDL BILANCIO SEZ. II**	***EFFETTI SEZ. I***	**DLB INTEGRATO SEZ I+SEZ II**
	14,4	34,4	**34,4**	-2,0	**32,4**	-	**32,4**

Di seguito si riportano poi, in serie storica, **ulteriori capitoli** del bilancio di previsione del Ministero dell'Economia, non ricompresi nella missione Giustizia, ma **di interesse** della II Commissione.

I dati 2012-2018 sono tratti dal Rendiconto del bilancio dello Stato; il dato 2019 è ripreso alla legge di assestamento e il dato 2020 dal disegno di legge di bilancio.

(in milioni di €)

Cap.	**Denominazione**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
1312	Somme da corrispondere a titolo di equa riparazione e risarcimenti per ingiusta detenzione nei casi di errori giudiziari	36,8	28,5	41,1	40,0	48,0	48,8	**50,0**
1313	Somma da corrispondere a titolo di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo e per il mancato rispetto della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ivi comprese le spese legali e gli interessi[16]	40,0	85,0	51,5	65,0	80,0	70,0	**70,0**

[16] Si ricorda che questo stanziamento si aggiunge a quanto previsto dal cap. 1264 dello stato di previsione del Ministero della Giustizia (v. *sopra*), che per *Spese derivanti dai ricorsi ai fini dell'equa riparazione dei danni subiti in caso di* ***violazione del termine ragionevole del processo***, nella previsione 2020 reca uno stanziamento di **180 milioni di euro**.

Cap.	Denominazione	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2118	Spese di funzionamento dell'ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza	1,0	1,5	1,4	1,7	2,2	2,2	**2,2**
2134	Somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri destinata alle politiche in materia di adozioni internazionali ed al funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali			15,0	20,0	25,0	24,3	**24,2**
1733	Spese di funzionamento dell'ufficio del Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali	10,0	8,4	5,9	21,7	26,6	29,4	**30,1**

Il cap. 2134, relativo alle **adozioni internazionali**, che registrava nel bilancio a legislazione vigente 24,2 milioni di euro è stato **definanziato** dal Governo di mezzo milione di euro, con un intervento di II sezione; a seguito dell'esame del ddl in **Senato**, con l'art. 1, comma 345, tale stanziamento è stato **reintegrato**. Per il 2020, dunque, sono disponibili **24,2 milioni di euro**, destinati anche al funzionamento della CAI (Commissione adozioni internazionali).

5.3. Stanziamenti nello stato di previsione del Ministero dell'Interno (tab. 8)

Nel bilancio di previsione del Ministero dell'interno si segnala, anzitutto, il **capitolo 2982**, relativo al *Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei **reati intenzionali violenti** nonché agli orfani per crimini domestici* che presenta per il 2020 uno stanziamento di **38,9 milioni di euro**. Si ricorda infatti che su questo fondo è intervenuto l'art. 1, comma 862 con un incremento di 1 milione di euro.

Si ricorda che il cap. 2982 dello Stato di previsione del Ministero dell'Interno, sul quale sono appostate le risorse del Fondo, in tutti i bilanci di previsione riporta il **contributo statale previsto a legislazione vigente**. In realtà, le dinamiche di alimentazione del Fondo, al quale contribuiscono massicciamente le **risorse versate** sul capitolo 2982 **dalla CONSAP** e relative al contributo pari allo **0,1 % dei premi assicurativi nel ramo danni** (esclusa RC auto), fanno sì che la concreta disponibilità di risorse annuali sia molto più cospicua ed emerga solo in sede di rendiconto. La legge di bilancio 2017 ha inoltre **destinato all'indennizzo**

delle vittime dei reati intenzionali violenti le somme dovute a titolo di sanzione pecuniaria civile (art. 1, comma 351), in base al decreto legislativo n. 7 del 2015, che anziché essere devolute alla Cassa delle ammende confluiranno nel Fondo di rotazione, per la specifica destinazione all'indennizzo delle vittime dei reati intenzionali violenti.

Di seguito si riporta la serie storica degli stanziamenti[17].

Cap.	Denominazione	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2982	Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime de reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti	62,7	90,0	95,2	103,3	118,5	139,6	32,8	38,9

Di seguito si riportano, sempre in serie storica, alcuni ulteriori capitoli[18] del bilancio di previsione del Ministero dell'Interno di interesse della Commissione Giustizia.

(in milioni di €)

Cap.	Denominazione	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2558/2	Noleggio, installazione, gestione e manutenzione di particolari strumenti tecnici di controllo (c.d. *braccialetti elettronici*)						9,1	11,2	**11,2**
2629	Spese di carattere riservato per la lotta alla delinquenza organizzata	2,0	2,2	2,5	1,4	0,6	0,6	0,6	**0,6**
2632	Fondo per il contrasto della pedopornografia su internet	1,8	1,6	2,0	2,0	2,1	2,3	0,8	**0,8**

[17] I dati 2013-2018 sono tratti dal Rendiconto del bilancio dello Stato; il dato 2019 è ripreso alla legge di assestamento del bilancio e il dato 2020 dal disegno di legge di bilancio in esame.

[18] I dati 2013-2018 sono tratti dal Rendiconto del bilancio dello Stato; il dato 2019 è ripreso alla legge di assestamento del bilancio e il dato 2020 dal disegno di legge di bilancio in esame.

Cap.	Denominazione	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2635	Spese per la banca dati nazionale del DNA	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9	2,0	1,8	**1,8**
2671	Spese di funzionamento della Direzione investigativa antimafia	9,0	8,3	9,8	9,0	7,7	8,5	8,1	**8,2**
2840	Spese riservate per l'attuazione dello speciale programma di protezione per coloro che collaborano con la giustizia e per coloro che prestano testimonianza, nonché per i prossimi congiunti e per i conviventi	60,4	92,7	85,1	77,0	80,7	97,7	71,5	**71,6**
2962	Contributo all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata	4,5	4,5	4,5	4,5	5,1	5,7	5,7	**14,8**

In particolare, si segnala che sul cap. 2962 relativo all'**Agenzia nazione per i beni confiscati** intervengono tanto l'art. 1, commi 168-169, quanto l'art. 1, comma 454, che determinano un **aumento** delle **risorse pari a 6,3 milioni di euro**.

5.4. Stanziamenti nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture (tab. 10)

L'unico capitolo di interesse per la Commissione Giustizia nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture è il **capitolo 7471**, istituito nell'esercizio 2016 in applicazione dell'art. 3, comma 12, del DL 133/2014 (c.d. Sblocca Italia).

Tale disposizione ha infatti stabilito che le risorse disponibili sulla contabilità speciale del Commissario straordinario per le **infrastrutture carcerarie** siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze a uno o

più capitoli di bilancio dello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della giustizia secondo le ordinarie competenze.

Nel bilancio di previsione 2020 il capitolo è finanziato con **36,5 milioni di euro** (erano 70 milioni nel rendiconto 2018).